Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - **Mercoledì, 30 maggio 1973** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 30 MAGGIO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Bassani, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962 sorteggiate il 4 maggio 1973. — **Bassani, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1967 sorteggiate il 4 maggio 1973. — **Cartiera dell'Adda, società per azioni, in Calolziocorte:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1973. — **C.I.S. Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni 6 % 1965-1980 sorteggiate il 16 aprile 1973. — **Tessiture Seriche Bernasconi, società per azioni, in Cernobbio** (in liquidazione): Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1973. — **Henry Coë & Clerici, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1973. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale Ente di diritto pubblico per il credito industriale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 6 % sorteggiate il 15 maggio

1973. — **Officine di Cartigliano: Industria Metalmeccanica, società per azioni, in Cartigliano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1973. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1956-1974 sorteggiate il 18 maggio 1973. — **C.I.B.S. - Compagnia Italiana Bronzi Speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1972. — **U.F.T. - Unione Farmaceutica Torinese, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1973. — **Officina Della Pergola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1973. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1953-1973 sorteggiate il 14 maggio 1973. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 14 maggio 1973. — **Ing. C. Olivetti & C. società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1955-1975 sorteggiate il 14 maggio 1973. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1973. —**Officine di Cittadella, società per azioni, in Cittadella (Padova):** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1973. — **Igino Mazzola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1973. — **A. Bevilacqua & C., società per azioni, in Napoli** (in liquidazione): Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1973. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1973. — **Acciaieria e Ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1973, — **Istituto Geografico De Agostini, società per azioni, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1973. — **Cartiera Cariolaro, società per azioni, in Carmignano di Brenta:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1973. — **Lancia & C. - Fabbrica Automobili Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 21 maggio 1973. — **C.E.S.A. - Cementi Elba Società per Azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1973. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni « Città di Napoli » 6 % 1968-1988 sorteggiate il 21 maggio 1973.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 13 luglio 1972, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Geldri Gerolamo, carabiniere, il 25 giugno 1971 in Venezia. — Accortosi che un'anziana signora, inesperta del nuoto, era precipitata accidentalmente nelle acque di un canale lagunare e che a nulla erano valsi i tentativi di alcuni familiari per trarla a bordo di un motoscafo, con tempestivo e generoso intervento non esitava a slanciarsi in soccorso della pericolante. Dopo aver lottato a lungo contro la forte corrente che trascinava la malcapitata riusciva, al limite della resistenza fisica, a trarla a riva dove le praticava, fino alla rianimazione, la respirazione artificiale. Mirabile esempio di generoso altruismo e di assoluto sprezzo del pericolo.

MEDAGLIE DI BRONZO

Lora Giuseppe, brigadiere dei carabinieri, il 19 dicembre 1970 in Riomaggiore (La Spezia). — Non esitava ad addentrarsi, con generoso altruismo ed alto sprezzo dell'incombente pericolo, nello scantinato di uno stabile dove si era sviluppato un violento incendio, che minacciava di propagarsi al serbatoio di nafta dell'impianto di riscaldamento. Riusciva, con pronta e coraggiosa determinazione, a fermare l'erogazione del carburante ed a scongiurare più gravi conseguente di una probabile esplosione.

Di Memmo Domenico, guardia di pubblica sicurezza, il 3 dicembre 1971 in Palermo. — Con generoso impulso ed assoluto sprezzo del pericolo, accorreva in soccorso di una donna che, gettatasi dalla finestra del quarto piano di un edificio, era rimasta sospesa sul vuoto, tra i fili di uno stenditoio, all'altezza del piano sottostante. Raggiunta la malcapitata, con un acrobatico ed estenuante intervento, e trattenendola stretta a sè, riusciva a portarla incolume a terra, dopo una difficile, rischiosissima discesa.

(7246)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1972, n. **1162.**

Istituzione di una accademia di belle arti in Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e nelle accademie di belle arti;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti di istruzione artistica;

Ritenuto opportuno provvedere all'istituzione di una accademia di belle arti nella città di Catanzaro;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituita, nella città di Catanzaro, una accademia di belle arti.

Art. 2.

Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale docente ed amministrativo sono indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento dell'accademia di cui all'art. 1 sono stabiliti, nella misura indicata nella tabella *B* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti dei capitoli 2081, 2102 e 2103 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1972 e sui capitoli corrispondenti dei successivi esercizi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 63. — VALENTINI

TABELLA *A*

Tabella organica dell'accademia di belle arti di Catanzaro

Numero dei corsi dell'accademia: 1 di pittura; 1 di decorazione; 1 di scultura; 1 di scenografia

Denominazione delle cattedre	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
PERSONALE INSEGNANTE		
Pittura	1	—
Decorazione	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	—	1
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	—	1
PERSONALE ASSISTENTE		
Pittura	1	—
Decorazione	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	—	1
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	—	1
PERSONALE AMMINISTRATIVO		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
PERSONALE AUSILIARIO		
Bidelli	6	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

Tabella dei contributi annui a carico dello Stato relativi all'accademia di belle arti di Catanzaro

Sede	Importo contributi annuo
Accademia di belle arti di Catanzaro	Cap. 2102: L. 20.000.000 Cap. 2103: » 50.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **1163.**

Proroga della durata, trasferimento di sede e modificazioni allo statuto del consorzio « Etruria » interprovinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Empoli.

N. 1163. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene approvata la proroga, al 31 dicembre 2000, della durata del consorzio « Etruria » interprovinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Empoli, nonchè il trasferimento della sede dell'ente da Empoli a Firenze. Vengono approvate, altresì, le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 5, 23, 24 e 28 dello statuto del consorzio.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 68. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1972.

Nomina di un membro di diritto del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, concernente la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 83, che ha ratificato, con modificazioni, il predetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre successivo, registro n. 56 Ufficio riscontro poste, foglio n. 67, relativo alla costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 14 ottobre 1968-13 ottobre 1972 e successive modificazioni;

Considerato che l'ing. Orlando Cartocci, direttore centrale per le linee, cavi ed impianti, membro di diritto del ripetuto Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, è stato collocato a riposo a decorrere dal 28 gennaio 1972;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1972, con il quale l'ing. Mario Macchioni, direttore centrale per i telegrafi, è stato incaricato della reggenza della Direzione centrale linee, cavi ed impianti;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dal 5 febbraio 1972 il direttore centrale ing. Mario Macchioni è chiamato a far parte del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, quale membro di diritto, in sostituzione dell'ing. Orlando Cartocci, collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1972

LEONE

BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1973
Registro n. 23, foglio n. 327

(7538)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973.

Determinazione del numero delle sezioni delle commissioni tributarie di primo grado.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 2, primo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione del numero delle sezioni di ogni commissione tributaria di primo grado;

Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Le sezioni delle commissioni tributarie di primo grado sono fissate nel numero a fianco di ciascuna sede come appresso indicato: Acqui Terme, 3; Agrigento, 4; Alba, 4; Alessandria, 5; Ancona, 5; Aosta, 3; Arezzo, 6; Ariano Irpino, 3; Ascoli Piceno, 4; Asti, 5; Avellino, 5; Avezzano, 3; Bari, 10; Bassano del Grappa, 4; Belluno, 6; Benevento, 6; Bergamo, 10; Biella, 4; Bologna, 10; Bolzano, 4; Brescia, 15; Brindisi, 4; Busto Arsizio, 5; Cagliari, 5; Caltagirone, 4; Caltanissetta, 5; Camerino, 3; Campobasso, 4; Casale Monferrato, 4; Cassino, 4; Castrovillari, 4; Catania, 7; Catanzaro, 5; Chiavari, 4; Chieti, 3; Civitavecchia, 2; Como, 6; Cosenza, 4; Crema, 2; Cremona, 4; Crotone, 3; Cuneo, 6; Enna, 4; Fermo, 3; Ferrara, 6; Firenze, 7; Foggia, 5; Forlì, 6; Frosinone, 5; Genova, 12; Gorizia, 4; Grosseto, 6; Imperia, 3; Isernia, 2; Ivrea, 4; Lagonegro, 4; Lamezia Terme, 4; Lanciano, 4; Lanusei, 2; L'Aquila, 3; Larino, 4; La Spezia, 6; Latina, 5; Lecce, 8; Lecco, 6; Livorno, 5; Locri, 4; Lodi, 5; Lucca, 6; Lucera, 3; Macerata, 5; Mantova, 5; Marsala, 5; Massa, 3; Matera, 5; Melfi, 3; Messina, 10; Milano, 50; Mistretta, 2; Modena, 7; Modica, 3; Mondovì, 5; Montepulciano, 2; Monza, 5; Napoli, 20; Nicosia, 4; Novara, 4; Nuoro, 3; Oristano, 6; Orvieto, 3; Padova, 8; Palermo, 10; Palmi, 4; Paola, 4; Parma, 9; Piati, 4; Pavia, 3; Perugia, 8; Pesaro, 5; Pescara, 5; Piacenza, 6; Pinerolo, 5; Pisa, 6; Pistoia, 3; Pordenone, 5; Potenza, 6; Prato, 2; Ragusa, 4; Ravenna, 3; Reggio Calabria, 4; Reggio Emilia, 7; Rieti, 5; Rimini, 3; Roma, 30; Rossano, 3; Rovereto, 3; Rovigo, 6; Sala Consilina, 2; Salerno, 9; Saluzzo, 4; San Remo, 3; Santa Maria C. V., 8; S. Angelo dei Lombardi, 4; Sassari, 5; Savona, 5; Sciacca, 4; Siena, 3; Siracusa, 5; Sondrio, 5; Spoleto, 4; Sulmona, 3; Taranto, 6; Tempio Pausania, 2; Teramo, 3; Termini Imerese, 3; Terni, 4; Tolmezzo, 4; Torino, 20; Tortona, 3; Trani, 7; Trapani, 3; Trento, 7; Treviso, 8; Trieste, 2; Udine, 10; Urbino, 3; Vallo della Lucania, 4; Varese, 4; Vasto, 3; Velletri, 5; Venezia, 15; Verbania, 4; Vercelli, 6; Verona, 8; Vibo Valentia, 4; Vicenza, 8; Vigevano, 4; Viterbo, 6; Voghera, 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1973

LEONE

VALSECCHI — GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 386

(7541)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1972.

Modifica del ruolo della carriera esecutiva degli operatori-fotografi dell'amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1971, n. 206, relativo alle nuove piante organiche ed alla denominazione delle nuove qualifiche del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Atteso che il personale del ruolo della carriera esecutiva degli operatori-fotografi, riportato nella tabella annessa al decreto di cui sopra, svolge mansioni di natura esclusivamente tecnica, come previsto negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e per l'accesso in carriera ha superato prove d'esami scritti, orali e pratici vertenti su materie non amministrative ma attinenti alla tecnologia specifica delle mansioni predette;

Decreta:

Il ruolo della carriera esecutiva degli operatori-fotografi dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riportato nella tabella annessa al decreto ministeriale 22 maggio 1971, con effetto dal 1° luglio 1970, è così modificato:

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo tecnico degli operatori-fotografi

Parametro	Qualifica	Posti in organico
245	Operatore superiore	7
218 188	Operatore principale	29
168 143 128	Operatore	28
	Totale	64

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1972

Il Ministro per l'interno
RUMOR

p. Il Ministro per il tesoro
SCHIETROMA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1973
Registro n. 10 Interno, foglio n. 12

(7527)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1973.

Revoca alla ditta Pharmochidial S.p.a. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Bari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4302 in data 2 dicembre 1967 la ditta Pharmochidial - S.p.a., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Bari, via Imperatore Traiano n. 17-*A*, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate nonchè preparati galenici in compresse, confetti, capsule, supposte, ovuli, pomate, sciroppi, gocce, fiale iniettabili;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 6 febbraio 1973 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Pharmochidial S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Bari, viale Imperatore Traiano, 17-*A*, concessa con decreto ministeriale n. 4302 in data 2 dicembre 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bari è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(7459)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Carpi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena), approvato con decreto ministeriale 16 novembre 1970, modificato con decreti ministeriali del 10 dicembre 1971 e del 16 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 1967 con il quale il sig. Attilio Sacchetti ed il sig. Riccardo Morselli vennero nominati rispettivamente, presidente e vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Attilio Sacchetti ed il sig. Riccardo Morselli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7532)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), approvato con decreto ministeriale del 2 settembre 1967 e modificato con decreti ministeriali del 17 giugno 1969 e del 7 dicembre 1970;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 29 marzo 1972 e 11 novembre 1972 nonché dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 25 marzo 1972 e 11 novembre 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 32, 50, 57 e 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

Modificazioni alla Cassa di risparmio di Spoleto

Art. 32. — E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessioni e stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari; purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, le modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione e l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari, ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nello accoglimento delle domande di mutuo.

In via eccezionale, i mutui suddetti potranno essere concessi anche per l'esecuzione di lavori di miglioramento o di ampliamento dell'abitazione di proprietà, purchè la medesima si trovi sempre nella zona di competenza della Cassa.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecarie di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 18% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *i*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedersi all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistiti da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) e *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Art. 58. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonché per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(7530)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Modifica dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con decreto ministeriale 9 aprile 1952, e le successive modificazioni:

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto, in data 14 novembre 1972;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il ministro: MALAGODI

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma

Costituzione

Art. 1. — L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, costituito con atto 19 ottobre 1927 a rogito notaio Castellini di Roma, a sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760 come Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, modificato a sensi della legge 27 novembre 1951, n. 1350 e con deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti in data 26 marzo 1952 e modificato da ultimo con deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti in data 14 novembre 1972, è un ente di diritto pubblico.

Partecipano all'Istituto, come enti federali, le Casse di risparmio e gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nelle tre regioni: Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

L'Istituto è soggetto alla vigilanza stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Sede

Art. 2. — L'Istituto ha la sua sede centrale in Torino e, su deliberazione del consiglio di amministrazione, potrà avere dipendenze, uffici staccati, di rappresentanza e recapiti, da autorizzarsi dall'organo di vigilanza.

Durata

Art. 3. — L'Istituto ha durata indeterminata. Gli enti federati che siano costituiti a tempo determinato o che per qualsiasi causa si sciolgano anticipatamente, avranno in tale ipotesi diritto di ottenere il rimborso delle rispettive quote di partecipazione, in proporzione al patrimonio netto dell'istituto quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Scopo

Art. 4. — Scopo dell'Istituto è quello di esercitare in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta il credito agrario di esercizio e di miglioramento a norma di legge, nonchè ogni altra forma di intervento creditizio alla quale venisse autorizzato.

L'Istituto ha inoltre la funzione del coordinamento e dell'indirizzo, dell'attività creditizia a favore dell'agricoltura delle tre regioni ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 sopra richiamato.

L'Istituto potrà infine partecipare al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per il disposto dell'art. 18 del decreto medesimo e, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, ad istituti, enti e società aventi per scopo lo sviluppo dell'agricoltura.

Capitale

Art. 5. — Il capitale dell'Istituto è di lire nove miliardi ed è formato da numero centottantamila quote di partecipazione, nominative, del valore nominale di lire cinquantamila ciascuna.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite.

La cessione o il trasferimento delle quote non potrà aver luogo se non nei limiti di legge e con il previo consenso dell'assemblea o del consiglio di amministrazione, a norma dei successivi articoli 11 e 18; la fusione di enti partecipanti non dà luogo a trasferimenti di quote, che pertanto rimangono di diritto nel patrimonio dell'ente incorporante o del nuovo ente sorto in conseguenza della fusione, semprechè questi abbiano i requisiti di cui all'art. 1; in caso contrario avrà applicazione l'art. 3.

In caso di aumento del capitale le nuove quote di partecipazione dovranno essere offerte in opzione agli Enti partecipanti in proporzione delle quote da ciascuno di essi già possedute e secondo le modalità ed i termini che l'assemblea fisserà. I singoli versamenti dell'ammontare delle quote saranno invece stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Le quote che si rendessero disponibili per mancato esercizio del diritto di opzione di cui al precedente comma e per effetto del rimborso di cui all'art. 3 dovranno pure essere offerte in opzione agli altri partecipanti nella misura e con le modalità sopra previste.

Per le quote non optate provvederà l'assemblea secondo convenienza e nell'ipotesi di collocamento presso terzi, aventi i requisiti di legge, o presso enti partecipanti all'infuori della opzione, il plus valore eventualmente realizzato andrà a riserva.

Funzionamento

Art. 6. — L'Istituto provvede i mezzi necessari all'esecuzione delle sue operazioni:

a) con l'importo del proprio capitale e delle riserve;

b) con il risconto del suo portafoglio;

c) mediante anticipazioni statali e depositi, anticipazioni e versamenti in varie forme ottenuti dagli enti partecipanti; ed eventualmente da altri enti;

d) con la cessione di crediti;

e) con l'eventuale emissione di obbligazioni, previe le occorrenti autorizzazioni di legge;

f) mediante eventuali altre fonti di raccolta non espressamente sopra specificate, nei limiti consentiti dalla legge.

Nell'esplicazione delle sue funzioni l'Istituto si adegua alle vigenti disposizioni legislative disciplinanti il credito agrario.

La sua organizzazione interna è disciplinata da un regolamento, alla cui formulazione ed aggiornamento provvede il consiglio di amministrazione.

Enti federati

Art. 7. — L'Istituto può avvalersi della organizzazione dei propri enti partecipanti al fine della raccolta delle domande, della assunzione di tutte le informazioni utili al buon andamento delle operazioni, della esecuzione delle stesse e di quant'altro occorrente per l'esercizio della propria attività.

Schedario

Art. 9. — L'Istituto federale tiene, per la sua circoscrizione, gli schedari regionali delle operazioni di credito agrario, nei quali viene presa nota anche delle operazioni eseguite dagli enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nella suddetta circoscrizione.

Organi dell'Istituto

Art. 10. — Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea degli enti federati;

b) la presidenza;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il comitato centrale di credito;

e) i comitati di credito delle dipendenze;

f) il collegio sindacale;

g) la direzione generale;

h) le direzioni delle dipendenze.

Assemblea degli enti federati

Art. 11. — Le assemblee sono costituite dagli enti federati; esse sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla chiusura di ciascun esercizio, per provvedere;

a) all'approvazione del bilancio ed al riparto degli utili;

b) alla nomina di due vice presidenti di cui uno per il Piemonte e la Valle d'Aosta e l'altro per la Liguria, e diciassette consiglieri di amministrazione di cui tre su designazione rispettivamente dei Presidenti della giunta regionale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;

c) alla nomina dei membri del collegio sindacale di sua competenza;

d) alla determinazione della misura dell'indennità di rappresentanza al presidente, ai due vice presidenti ed al consigliere designato di cui al successivo art. 19, e della misura degli emolumenti a tutti i membri del collegio sindacale;

e) alla determinazione delle medaglie di presenza al presidente, ai due vice presidenti, al consigliere designato ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti il comitato centrale di credito, i comitati di credito delle dipendenze, le eventuali commissioni speciali per l'intervento alle riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati di credito e delle commissioni speciali, nonchè alla determinazione della diaria e del rimborso spese di viaggio agli stessi ed ai sindaci quando risiedano in un comune diverso da quello ove si tengono le adunanze predette o le assemblee od effettuino comunque trasferte fuori del comune di propria residenza;

f) all'ammissione di nuovi enti federati mediante cessione o trasferimento di quote di partecipazione;

g) all'esame e deliberazione di quegli argomenti che il consiglio riterrà di sottoporle, che non siano di competenza esclusiva della assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritiene opportuno; essa delibera sulla modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria devono essere convocate quando ne sia fatta richiesta dal collegio sindacale o da enti federati che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 12. — Alle assemblee può intervenire il legale rappresentante di ciascun ente federato, oppure quella altra persona, facente parte dell'amministrazione o dei dirigenti di ogni ente federato, che sia delegata dal legale rappresentante dell'ente stesso, anche con semplice lettera rimessa all'Istituto.

Art. 13. — Nella votazione in assemblea gli enti federati dispongono di un voto per ogni quota di capitale sottoscritto e così fino a dieci voti; gli enti che abbiano sottoscritto più di dieci quote hanno diritto inoltre ad un voto per ogni cinque quote, o frazione di cinque, oltre le dieci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 14. — Gli avvisi di convocazione dell'assemblea devono essere inviati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno.

Per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano gli articoli 2368 e 2369 del Codice civile.

Presidenza

Art. 15. — La presidenza è composta dal presidente e dai due vice presidenti.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I due vice presidenti sono nominati dall'assemblea a termini dell'art. 11.

Il presidente rappresenta l'Istituto ad ogni effetto di legge. Egli presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione ed il comitato centrale di credito, sovraintende a tutto il funzionamento dell'Istituto, firma la corrispondenza — esclusa quella ordinaria attribuita alla competenza del direttore generale a norma del successivo art. 25 — consente cancellazioni, restrizioni, riduzioni, postergazioni, sostituzioni, surrogazioni e frazionamenti di ipoteche e di privilegi speciali, cancellazioni ed annotamenti di inefficacia di trascrizioni di qualsiasi genere e svincoli totali o parziali dei beni sottoposti a pegno e privilegio, od a altre garanzie.

Promuove e prosegue tutti i procedimenti esecutivi e cautelari e, entro il limite di valore che sarà stabilito dal consiglio di amministrazione, transige e concilia sui medesimi o vi rinunzia; adisce ai pubblici incanti a tutela dei crediti dell'Istituto, rendendo il medesimo aggiudicatario per valori anche eccedenti l'ammontare del credito dell'Istituto stesso.

Nei casi che riterrà d'urgenza il presidente potrà adottare, con immediata efficacia anche di fronte ai terzi, deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, richiedendone la ratifica nella prima adunanza.

Nei limiti della sua competenza in via ordinaria o d'urgenza di cui sopra, o altrimenti previe le deliberazioni occorrenti, conferisce a terzi qualsiasi procura negoziabile o alle liti, generale o speciale, anche ad avvocati e procuratori.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, egli è sostituito, in ogni incombenza prevista dal presente statuto, dal vice presidente nominato in rappresentanza del Piemonte e della Valle d'Aosta, ed in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'altro vice presidente; qualora infine anche quest'ultimo sia assente od impedito sarà sostituito dal consigliere d'amministrazione designato dal consiglio stesso a far parte del comitato centrale di credito ai sensi del successivo art. 19.

Consiglio di amministrazione

Art. 16. — Il consiglio di amministrazione è composto di venti membri: il presidente, due vice presidenti e diciassette consiglieri.

Il presidente, i due vice presidenti, i consiglieri durano in carica tre anni; tutti sono rieleggibili; per la sostituzione dei due vice presidenti e dei consiglieri si applica l'art. 2386 del Codice civile.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante avvisi contenenti l'indicazione degli oggetti sottoposti a discussione da farsi recapitare almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo termini più brevi in casi da riconoscersi dal consiglio stesso.

Del consiglio fanno parte di diritto — come membri consultivi — gli ispettori agrari compartimentali del Piemonte e della Liguria.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; il presidente dovrà convocarlo quando ne sia fatta richiesta dal collegio sindacale o da almeno sei consiglieri effettivi.

Art. 17. — Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno undici membri effettivi; le deliberazioni devono ottenere il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; nel caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato di volta in volta dal consiglio tra i dirigenti e funzionari dell'Istituto, i verbali sono firmati dal presidente e dal segretario e controfirmate dal direttore generale.

Art. 18. — Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto, per tutto ciò che non è espressamente riservato ad altri organi.

In particolare spetta al consiglio di amministrazione:

a) formulare i regolamenti interni per l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

b) determinare la competenza del comitato centrale di credito e dei comitati di credito delle dipendenze;

c) fissare i criteri generali di distribuzione del credito;

d) deliberare sulla emissione di titoli obbligazionari fissandone le condizioni e modalità da approvarsi dall'organo di vigilanza;

e) deliberare sulle operazioni di credito agrario che eccedono i limiti di competenza dei comitati di credito centrale e delle dipendenze, determinati a termini del punto *b*) del presente articolo;

f) deliberare sulla cessione o trasferimento di quote di partecipazione ad altro ente già federato, sulla individuazione ed accettazione degli enti intermediari, sulla apertura e chiusura di dipendenze, uffici staccati, di rappresentanza e recapiti;

g) deliberare sulle liti da promuovere e cui resistere — eccetto per i procedimenti di competenza del presidente a norma del precedente art. 15 — autorizzando il presidente a stare in giudizio, a transigere, conciliare o rinunciare; deliberare il limite di valore entro cui, a tenore del precedente art. 15, il presidente può transigere, conciliare o rinunziare i procedimenti esecutivi e cautelari e deliberare, oltre tale limite di valore, transazioni, conciliazioni o rinunzie relative ai detti procedimenti, autorizzando il presidente a darvi esecuzione.

h) deliberare sull'acquisto e alienazione di immobili, anche di quelli di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario all'incanto, sulla costituzione, estinzione, acquisto ed alienazione di diritti reali, di crediti e di diritti in genere, nonchè sulle partecipazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 4;

i) fissare i criteri generali relativi all'amministrazione dell'Istituto ed in particolare i saggi di interesse sia sulle operazioni attive che su quelle passive;

l) nominare annualmente un consigliere di amministrazione e tre persone, estranee all'Istituto — da scegliere con le modalità di cui al successivo art. 19 — a far parte del comitato centrale del credito;

m) nominare annualmente i componenti dei comitati di credito delle dipendenze;

n) nominare i membri di eventuali commissioni speciali, fissandone i compiti;

o) nominare il direttore generale; assumere, nominare e promuovere su sua proposta, il personale dell'Istituto; fissare il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale e di tutto il personale, in armonia con il regolamento organico;

p) designare annualmente un dirigente che sostituisca il direttore generale in caso di sua assenza od impedimento e, su proposta del direttore generale, i funzionari ed impiegati che sostituiscono i direttori delle dipendenze in caso di loro assenza od impedimento;

q) designare annualmente i dirigenti e funzionari che abbinino la loro firma a quella del direttore generale e, su proposta del direttore generale, i funzionari ed impiegati che abbinino la loro firma a quella dei direttori delle dipendenze, nei casi previsti dai successivi articoli 25 e 26;

r) delegare al direttore generale ed ai direttori delle dipendenze i poteri deliberativi sulla concessione di mutui e prestiti agrari, fissandone i limiti di importo e le modalità;

s) fissare i limiti delle spese di ordinaria amministrazione di competenza del direttore generale;

t) predisporre i bilanci, le relazioni e quant'altro deve essere sottoposto all'esame dell'assemblea ordinaria;

u) convocare l'assemblea straordinaria;

v) provvedere in genere a tutto quanto occorre per regolare il funzionamento dell'Istituto, anche per ciò che riguarda i rapporti con gli Enti federati e con terzi.

Comitato centrale di credito

Art. 19. — Il comitato centrale di credito è composto dal presidente, dai due vice presidenti, dal consigliere di amministrazione designato dal consiglio stesso, e da tre membri nominati dal consiglio di amministrazione fra persone estranee all'istituto, rappresentanti, rispettivamente, le organizzazioni sindacali degli agricoltori, dei coltivatori diretti e dei lavoratori agricoli.

I membri di nomina consiliare durano in carica un anno e possono essere confermati. Membri consultivi di diritto sono gli ispettori agrari compartimentali del Piemonte e della Liguria.

Il comitato è convocato e presieduto dal presidente.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno quattro membri effettivi; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Art. 20. — Spetta al comitato centrale di credito:

a) deliberare su tutte le operazioni che il consiglio di amministrazione non creda di riservare alla propria competenza, a quella dei comitati di credito delle dipendenze, ed a quella dei direttori;

b) dare pareri per le cancellazioni, le riduzioni, le restrizioni, le postergazioni, i frazionamenti, le sostituzioni e le surrogazioni di ipoteche e di privilegio, nonchè per le cancellazioni e gli annotamenti di inefficacia di trascrizioni di ogni genere e di qualsiasi altra formalità, quando il credito dell'Istituto sia sorto per avvenuto versamento almeno parziale del finanziamento ed il finanziamento stesso non sia stato totalmente estinto;

c) dare pareri su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario e su ogni altra questione interessante l'agricoltura piemontese, ligure e della Valle d'Aosta.

Comitati di credito delle dipendenze

Art. 21. — Presso ogni dipendenza dell'Istituto viene istituito un comitato di credito, composto di sette membri effettivi di nomina del consiglio di amministrazione e di un membro consultivo di diritto ad eccezione del comitato della dipendenza di Torino per il quale i membri consultivi di diritto sono due come in appresso specificato.

Essi durano in carica un anno e possono essere confermati.

Dei membri effettivi suddetti, tre verranno scelti a rappresentare rispettivamente le organizzazioni sindacali locali degli agricoltori, dei coltivatori diretti e dei lavoratori agricoli; come membro consultivo di diritto interverrà l'ispettore agrario provinciale, mentre al comitato della dipendenza di Genova interverrà l'ispettore agrario compartimentale ed a quello della dipendenza di Torino interverranno l'ispettore agrario provinciale di Torino ed il capo dei servizi agrari dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste della Valle d'Aosta.

Le adunanze dei comitati di credito delle dipendenze sono valide con l'intervento di almeno quattro membri effettivi; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

I comitati stessi sono presieduti da uno dei membri a ciò designato dal consiglio di amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento lo sostituirà il componente più anziano in carica, e in caso di uguaglianza, il più anziano di età.

I comitati di credito delle dipendenze:

a) deliberano sulle operazioni di credito agrario di esercizio di loro competenza;

b) danno pareri, se richiesti dal consiglio di amministrazione, su operazioni di competenza di altri organi dell'Istituto, esercitano eventuali altre attribuzioni in conformità dei regolamenti interni e delle determinazioni del consiglio di amministrazione.

Disposizioni comuni al consiglio di amministrazione, ai comitati di credito ed alle commissioni speciali

Art. 22. — Il consiglio di amministrazione può nominare annualmente, oltre ai membri previsti dai precedenti articoli 19 e 21, in soprannumero altri componenti il comitato centrale di credito ed i comitati di credito delle dipendenze tra persone esperte nel campo dell'economia agricola, in numero massimo di tre per il comitato centrale e di due per ciascun comitato di dipendenza; tali membri cui spetteranno le medaglie di presenza, le diarie ed i rimborsi delle spese di viaggio, come agli altri componenti, avranno voto consultivo.

Qualora un componente il consiglio di amministrazione, il comitato centrale di credito od i comitati di credito delle dipendenze non intervenga senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organo di cui fa parte, esso sarà dichiarato decaduto dalla carica e sostituito.

La valutazione del motivo, la dichiarazione di decadenza e la sostituzione predetta sono deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 23. — A ciascun componente di qualsiasi organo dello Istituto non può essere liquidata più di una medaglia di presenza e di una diaria giornaliera per la stessa giornata, anche per riunioni di organi diversi.

Collegio sindacale

Art. 24. — Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea degli enti federati. Tanto i sindaci effettivi che i supplenti durano in carica tre anni.

Le funzioni del collegio sindacale sono quelle stabilite dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

E' presidente di diritto del collegio sindacale il sindaco effettivo nominato dal Ministro per il tesoro.

Direzione generale

Art. 25. — Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, il quale lo sceglie tra le persone particolarmente esperte in materia di credito agrario.

Il direttore generale sovraintende a tutto il personale dell'Istituto, propone assunzioni e promozioni, fissa le mansioni, dispone i trasferimenti e svolge funzioni disciplinari, coordina e vigila il lavoro di tutti gli uffici ed adempie inoltre ai seguenti compiti:

1) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato centrale di credito, nonchè alla esecuzione delle disposizioni del presidente ed, in genere, alla esatta osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari;

2) firma la corrispondenza ordinaria e, in unione ai dirigenti e funzionari designati dal consiglio di amministrazione a termini del precedente art. 18, lettera *q*), gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli assegni, le girate degli effetti, dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

3) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici, i collaudi e le ispezioni occorrenti;

4) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato centrale di credito su tutte le domande di finanziamento di loro competenza e sugli oggetti posti all'ordine del giorno sui quali non riferisca il presidente;

5) riscontra, ove se ne presenti la necessità, il portafoglio cambiario dell'Istituto, informandone il consiglio di amministrazione alla sua prima riunione;

6) riassume tutti i poteri dei singoli direttori delle dipendenze;

7) dispone le spese di ordinaria amministrazione nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

8) delibera, se a ciò delegato dal consiglio di amministrazione, ed entro i limiti di importo e con le modalità determinati dal consiglio stesso, sulla concessione di mutui e prestiti agrari;

9) controfirma, agli effetti interni dell'Istituto, gli atti di amministrazione straordinaria della presidenza;

10) interviene di diritto alle assemblee ordinarie e straordinarie degli enti federati, alle adunanze del consiglio di amministrazione e dei comitati di credito; egli ha voto consultivo su tutti gli affari, sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione e dei comitati di credito, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Il direttore generale, in caso di sua assenza od impedimento, verrà sostituito a tutti gli effetti dal dirigente designato annualmente dal consiglio di amministrazione a termini del precedente art. 18, lettera *p*).

Direzioni delle dipendenze

Art. 26. — Il direttore di ogni singola dipendenza sovraintende al suo buon andamento ed al personale ad essa addetto, secondo le istruzioni del direttore generale; adempie in particolare ai seguenti compiti:

1) firma la corrispondenza ordinaria e, in unione ai funzionari od impiegati designati annualmente dal consiglio di amministrazione a termini del precedente art. 18, lettera *q*), gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli assegni, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine, nonchè le quietanze;

2) firma validamente per l'Istituto gli atti di mutuo e di prestito agrario, di costituzione di privilegio speciale, di costituzione di pegno e di ipoteca pertinenti la propria dipendenza;

3) vigila le istruttorie delle domande di prestito, assumendo le necessarie informazioni e disponendo gli opportuni accertamenti tecnici, riferendone al comitato di credito della propria dipendenza;

4) provvede alla esecuzione delle deliberazioni di spettanza del rispettivo comitato di credito e, di quello dei superiori organi deliberanti dell'Istituto, riguardante la sua dipendenza, sulla scorta delle istruzioni impartite dal direttore generale;

5) delibera, se a ciò delegato dal consiglio di amministrazione, ed entro i limiti di importo e con le modalità determinate dal consiglio stesso, sulla concessione di mutui e prestiti agrari.

In caso di assenza od impedimento, il direttore della dipendenza viene sostituito a tutti gli effetti dal funzionario od impiegato designato annualmente dal consiglio di amministrazione a termini del precedente art. 18, lettera *p*).

Ogni potere o atto non contemplato nel presente articolo è tassativamente escluso.

Utili

Art. 28. Gli utili netti saranno così assegnati:

due decimi alla riserva;

sugli altri otto decimi verrà corrisposto agli enti federati un dividendo da determinarsi dall'assemblea ordinaria; l'eventuale eccedenza sarà destinata dall'assemblea ordinaria ad ulteriore incremento della riserva oppure sarà accantonata, a disposizione del consiglio di amministrazione per il potenziamento della agricoltura piemontese, ligure e della Valle d'Aosta.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(7529)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello Perugia), approvato con decreto ministeriale del 17 novembre 1967, modificato con decreti ministeriali del 17 giugno 1969, del 30 dicembre 1970, del 12 giugno 1971 e del 3 luglio 1972;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 1967 con il quale l'avv. Mario Gambuli venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Mario Gambuli è confermato presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7531)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1973.
Istituzione della sezione doganale di Pollein dipendente dalla dogana di Aosta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante « Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonchè la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione doganale a Pollein (Aosta);

Decreta:

E' istituita la sezione doganale di Pollein dipendente dalla dogana di Aosta.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(7776)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1973.
Nomina di un membro della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1971 relativo alla ricostituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1972-1973;

Vista la lettera del 2 aprile 1973, con la quale il signor Livio Ligori, consigliere in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura rassegna le proprie dimissioni dalla carica a seguito della sua elezione a deputato al Parlamento italiano;

Considerata la necessità di provvedere alla integrazione della composizione della commissione predetta;

Vista la lettera n. 5/WC del 3 aprile 1973 con la quale l'Unione italiana salariati braccianti agricoli designa in sostituzione dell'on. Livio Ligori, per lo stesso incarico e rappresentanza, il sig. Raffaele Bonino;

Decreta:

Il sig. Raffaele Bonino è nominato membro della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura in sostituzione dell'on. Livio Ligori, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7587)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1973.
Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che sono state approntate 40 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 65 del citato regolamento, occorre stabilire i comuni in cui saranno poste in esercizio le macchine predette;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Roma: n. 9; Rapallo: n. 2; Recco: n. 1; Genova: n. 6; S. Margherita Ligure: n. 1; Torino: n. 8; Santena: n. 1; Brandizzo: n. 1; Ivrea: n. 1; Ciriè: n. 1; Chieri: n. 1; Militello: n. 1; Palagonia: n. 1; Ramacca: n. 1; Randazzo: n. 1; Scordia: n. 1; Vizzini: n. 1; Zafferana Etnea: n. 1; Grammichele: n. 1.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200 e 300 ecc., fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(7540)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giovanni Battista Bua, nato a Oschiri (Sassari) il 14 maggio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria chimica conseguito presso l'Università di Bologna il 28 luglio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7482)

La dott.ssa Adele Cannonieri, nata a Thiene (Vicenza) il 1° settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova il 17 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7483)

La dott.ssa Rosalba Squillante, nata a Napoli il 1° marzo 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Napoli il 18 marzo 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7484)

Il dott. Lorenzo Di Cecilia, nato a Sturno (Avellino) il 17 luglio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Napoli il 21 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7485)

Il dott. Alessandro Carrozza, nato ad Alessandria il 10 ottobre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Pisa il 20 luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7486)

Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Lucio Barbieri, nato a Padova il 6 marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 24 febbraio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(7487)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, dei diplomi originali di abiliazione all'esercizio professionale

Il dott. Giorgio Allegri, nato a Lodi (Milano) il 7 marzo 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 22 dicembre 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(7488)

Il dott. Giulio Forte, nato a Isola Liri (Frosinone) il 7 febbraio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma in data 27 novembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(7489)

Il dott. Guido Sonzio, nato a Trieste il 30 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 9 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(7490)

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7873)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 152, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dai professori Book Augusto, Battesimo Antonio e Ferioli Luigi in data rispettivamente 12 marzo, 11 maggio e 5 agosto 1966 avverso la denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831 art. 22, ultimo comma.

(7474)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 151, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Pezza Luigi in data 12 febbraio 1966 avverso la esclusione dalla assunzione in ruolo, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(7475)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1973, registro n. 14, foglio n. 91, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Baldi Giorgio in data 3 novembre 1966 avverso denegata assunzione nei ruoli degli insegnanti tecnico pratici, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22.

(7476)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1973, registro n. 14, foglio n. 88. sono stati accolti i ricorsi straordinari prodotti dai professori De Angelis Elio e Rencricca Virgilio in data 7 e 24 maggio 1966 avverso la denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del decreto.

(7481)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 153, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dai professori Galiano Giuseppe, Campo Giuseppe e Renzi Ermanno in data rispettivamente 21 aprile, 18 aprile e 3 maggio 1966 avverso la denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(7478)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1973, registro n. 14, foglio n. 89, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Cannizzaro Salvatore in data 18 dicembre 1967 avverso le graduatorie formulate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22.

(7479)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1973, registro n. 14, foglio n. 90, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Brucoli Rocco in data 16 maggio 1968 avverso, le graduatorie compilate in applicazione dell'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, per posti di insegnante tecnico pratico.

(7480)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1973, registro n. 14, foglio n. 87, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Leoni Cesarina in data 13 febbraio 1964 avverso denegata assunzione nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 11.

(7477)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 25 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	590,70	590,70	592,40	590,70	589,60	590,70	590,75	590,70	—	590,70
Dollaro canadese	591,30	591,30	590,50	591,30	591,50	591,30	591,25	591,30	—	591,30
Franco svizzero	189,15	189,15	189,50	189,15	189,90	189,15	189,10	189,15	—	199,15
Corona danese	97,40	97,40	97,80	97,40	97,40	97,60	97,50	97,40	—	97,40
Corona norvegese	102,89	102,89	103,40	102,89	103,10	102,89	102,80	102,89	—	102,89
Corona svedese	134,85	134,85	135,12	134,85	134 —	134,85	134,90	134,85	—	134,85
Fiorino olandese	206,52	206,52	207,25	206,52	206,80	206,50	206,58	206,52	—	206,52
Franco belga	15,18	15,18	15,24	15,18	15,20	15,18	15,24	15,18	—	15,18
Franco francese	133,03	133,03	133,50	133,03	133,10	133,03	133,50	133,03	—	133,03
Lira sterlina	1498,50	1498,50	1501 —	1498,50	1501 —	1498,50	1501 —	1498,50	—	1498,50
Marco germanico	213,76	213,76	214 —	213,76	214 —	213,75	213,71	213,76	—	213,76
Scellino austriaco	29,365	29,365	29,40	29,365	29,40	29,38	29,47	29,365	—	29,36
Escudo portoghese	24,20	24,20	24,10	24,20	24,25	24,20	24,20	24,20	—	24,20
Peseta spagnola	10,1765	10,1765	10,165	10,1765	10,15	10,17	10,20	10,1765	—	10,17
Yen giapponese	2,2385	2,2385	2,2480	2,2385	2,21	2,23	2,25	2,2385	—	2,23

Media dei titoli del 25 maggio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,625
» 5 % (Ricostruzione)	99,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
» 5 % (Città di Trieste)	97,125
» 5 % (Beni esteri)	94,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,40
» 5,50 % » » 1968-83	94,60
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,75
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,35
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	98,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1973

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	590,725
Dollaro canadese	591,275
Franco svizzero	189,125
Corona danese	97,45
Corona norvegese	102,845
Corona svedese	134,875
Fiorino olandese	206,55
Franco belga	15,21
Franco francese	133,265
Lira sterlina	1499,75
Marco germanico	213,735
Scellino austriaco	29,417
Escudo portoghese	24,20
Peseta spagnola	10,188
Yen giapponese	2,244

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Centro comunitario Gesù risorto », con sede in Fermo, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1973, registro n. 8 Interno, foglio n. 299, l'associazione « Centro comunitario Gesù risorto », con sede in Fermo (Ascoli Piceno), è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un fondo, con fabbricato rurale, della estensione di Ha. 3.64.60, distinto nel catasto rustico del predetto comune al foglio n. 19, particelle numeri 100, 101, 132 e 133.

(7465)

Autorizzazione all'Associazione « Piccola casa Federico Ozanam », con sede in Como, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1973, registro n. 8 Interno, foglio n. 297, l'associazione « Piccola casa Federico Ozanam », con sede in Como, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare una donazione, costituita da uno stabile, con terreno, sito in Como, via Napoleona, 34, della superficie complessiva di mq. 380 — area coperta mq. 327 — descritto al nuovo catasto edilizio urbano di Como al foglio n. 7, mappale 258, partita 2223, disposta in favore della stessa dalla società civile « Piccola casa Federico Ozanam », S.a. in liquidazione, con atto 3 giugno 1971, rep. n. 63.450, a rogito del dott. Giorgio Giuriani, notaio in Como.

(7466)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di Brisighella bonifica montana del Lamone e del Senio, in Faenza.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5080, in data 30 aprile 1973, sono state approvate le modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di Brisighella bonifica montana del Lamone e del Senio, con sede in Faenza (Ravenna), deliberato dalla deputazione amministrativa in data 29 marzo 1972.

(7471)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « C. e G. Mazzoni », di Ascoli Piceno, ad istituire un corso per tecnici di laboratorio medico.

Con decreto n. 900.8/X.6 in data 20 aprile 1973 del Ministro per la sanità l'amministrazione dell'ospedale « C. e G. Mazzoni », di Ascoli Piceno, è autorizzata ad istituire un corso per tecnici di laboratorio medico, riservato ai periti chimici con sede presso l'ospedale medesimo.

(7502)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1972, registro n. 49, foglio n. 205, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 3 giugno 1961, per la rettifica della decorrenza, agli effetti giuridici, della nomina ad archivista del registro, dal procuratore delle tasse Paolillo Domenico, dimissionario dall'impiego dal 20 febbraio 1968, avverso il decreto ministeriale 20 febbraio 1959, con il quale il medesimo, mentre apparteneva alla carriera esecutiva degli uffici del registro, venne promosso, tra gli altri, alla qualifica di archivista della stessa carriera, a decorrere dal 1° luglio 1956 agli effetti economici e dal 1° ottobre 1954 agli effetti giuridici, è stato respinto perchè infondato.

(7472)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 286473 del 25 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 18 Finanze, foglio n. 376, è stato dichiarato inammissibile per omessa notifica ai contro interessati il ricorso straordinario proposto dal ricevitore del lotto Ferraiolo Alberto sia avverso la sua ricostruzione di carriera, in base a cui è stato collocato al n. 121-*bis* del ruolo di anzianità dei ricevitori del lotto al 1° gennaio 1966, sia avverso il decreto ministeriale 11 dicembre 1968 con cui sono state rese esecutive le promozioni dei ricevitori del lotto di prima classe delle quali l'interessato è stato escluso.

(7473)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Drizzona

Con decreto 2 maggio 1973, n. 579, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Drizzona (Cremona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappali 48 (mq. 1960) e 56 (mq. 83), della superficie complessiva di mq. 2043, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7467)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Daniele Po

Con decreto 2 maggio 1973, n. 580, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno estromesso dall'alveo del fiume Po in comune di S. Daniele Po (Cremona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20, mappale 15-*b*, della superficie di Ha. 15.98.20, ed indicato nella planimetria predisposta l'11 ottobre 1972, in scala 1 : 4000, dall'ufficio del genio civile di Cremona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7468)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mandello Lario

Con decreto 2 maggio 1973, n. 189, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lacuale del lago di Como in comune di Mandello Lario, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio numeri 10 e 19, prospicente i mappali 245 e 1815, della superficie di mq. 453, ed indicato nello schizzo planimetrico 10 novembre 1971, in scala 1 : 200, vistato il 20 gennaio 1972, dall'ufficio tecnico erariale di Como; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7469)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Farini d'Olmo

Con decreto 2 maggio 1973, n. 513, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sponda sinistra del torrente Nure in comune di Farini d'Olmo (Piacenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 52, della superficie complessiva di mq. 1690, ed indicato nello schizzo planimetrico vistato il 24 febbraio 1969; in scala 1 : 2000, dall'ufficio del genio civile di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7470)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 19 ottobre 1972 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di esecutivo amministrativo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 8 febbraio 1973 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di esecutivo amministrativo;

Vista la tabella A-1 annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Componimento di italiano.

Prova pratica:

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura con velocità libera.

Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano prescelto dalla commissione; una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte del brano stabilita in tempo minore potranno al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Prova orale:

Nozioni di cultura generale. Nozioni di aritmetica elementare. Nozioni sull'ordinamento delle stazioni sperimentali.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Parma presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di esecutivo amministrativo in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale par. 120 del personale civile dello Stato.

La nomina ad esecutivo amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 10 febbraio 1973

Il presidente: CULTRERA

(7359)

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili, in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza in data 13 marzo 1973 del presidente del consiglio di amministrazione, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per n. un posto di esecutivo tecnico;

Vista la tabella A-1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi tecnici;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di elettrauto conseguito presso un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1964, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; i dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulle elevazioni dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato del servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema di elettrotecnica applicata (strumenti di misura, regolazione e controllo).

Prova orale:

Colloquio su argomenti di strumentazione applicata.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a S. Donato Milanese presso la stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del Presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione .

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento, (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il termine prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e della applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di esecutivo tecnico in prova e con trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 128 del personale civile dello Stato.

La nomina ad esecutivo tecnico effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assume servizio nel termine prefissato preso la stazione sperimentale.

San Donato Milanese, addì 13 marzo 1973

Il presidente: GAZZIGA

(7360)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a quattrocentonovantotto posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale degli uffici del registro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 5 del mese di maggio 1973, del Ministero delle Finanze, ha pubblicato in data 15 maggio 1973, il decreto ministeriale 9 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1973 registro n. 23 finanze, foglio n. 316 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a 498 posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari-ruolo del personale degli uffici del Registro, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 7 ottobre 1968.

(7566)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 1973 in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1972;

Considerato che il prof. Giuseppe Stefanelli per ragioni di salute si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giuseppe Stefanelli è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il prof. Guido Tinè, ordinario di meccanica agraria nell'Università di Napoli.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1973.

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1973
Registro n. 11, foglio n. 245

(7611)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 106 del 15 gennaio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del consorzio veterinario Garaguso-Oliveto Lucano-Calciano;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Matera nonchè le terne proposte dal locale ordine dei medici veterinari;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 64 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che modifica l'art. 59 del testo unico delle leggi sanitarie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta regionale della regione Basilicata n. 97 del 31 marzo 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto del 15 gennaio 1973, n. 106, per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio veterinario di Garaguso-Oliveto Lucano-Calciano, è costituita come segue:

Presidente:

Leonida dott. Leone, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Schiavo prof. Aldo, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Bonaduce dott. prof. Antonio, direttore dell'istituto di malattie infettive della facoltà di medicina veterinaria dell'università di Napoli;

Catellani dott. prof. Giorgio, direttore della cattedra di ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università di Napoli;

Calculli dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Matera;

Caldararo dott. Luigi, veterinario condotto del comune di Aliano.

Segretario:

Armento dott. Rocco, funzionario del Ministero della sanità, comandato presso la regione Basilicata.

La commissione inizia i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni di Garaguso-Oliveto Lucano e Calciano.

Matera, addì 15 maggio 1973

Il veterinario provinciale: CASAMASSIMA

(7772)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1973, n. 5.

Istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche della regione Lombardia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Istituzione della Tassa*)

E' istituita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla regione Lombardia.

Art. 2.

(*Oggetto della tassa*)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali di qualsiasi natura, nonchè le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio a favore della Regione.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale regionale, ivi comprese quelle derivanti da conduttore ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e simili, gestito in regime di concessione amministrativa.

Art. 3.

(*Soggetto passivo della tassa*)

La tassa è dovuta dal titolare della concessione o della licenza di occupazione.

In caso di occupazione abusiva, la tassa è dovuta dall'occupante per tutta la durata dell'occupazione stessa, salva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

Art. 4.

(*Occupazioni permanenti e temporanee*)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti; tutte le altre sono temporanee.

Art. 5.

(*Tariffe della tassa per le occupazioni permanenti*)

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata alla effettiva superficie coperta e si applica in base alla seguente tariffa:

a) occupazione del suolo: L. 5.000 a metro quadrato;

b) occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: L. 2.500 a metro quadrato.

La tassa è ridotta al 25% per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici od ai fondi.

La tassa non si applica per i passi carrabili quando essi siano indispensabili per l'accesso ai fondi rustici.

La tassa non si applica per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile.

I contribuenti possono liberarsi in qualsiasi tempo dello onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo.

Art. 6.

(*Tariffa della tassa per le occupazioni temporanee*)

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie coperta e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:

a) occupazione del suolo: L. 16 a metro quadrato;

b) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: L. 8 a metro quadrato.

Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del 50% per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti e di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa si riscuote mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Art. 7.

(*Tariffa della tassa per le occupazioni del sottosuolo*)

La tassa di occupazione del sottosuolo stradale è annua ed è applicata in base alla seguente tariffa a metro lineare:

a) condutture, cavi ed impianti in genere:
di diametro inferiore a cm. 20: L. 20;
di diametro di cm. 20 ed oltre: L. 40.

b) conduttore di acqua potabile:
di diametro inferiore a cm. 20: L. 10;
di diametro di cm. 20 ed oltre: L. 20.

Art. 8.

(*Tariffa della tassa per le occupazioni mediante condutture aeree*)

La tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche regionali mediante condutture aeree è annua ed è applicata in base alla seguente tariffa a chilometro o frazione di chilometro:

1) Linee elettriche:	
a) con sostegni nel suolo:	
con meno di 5 fili	L. 1.400
con 5 o più fili	» 2.100
b) senza sostegni nel suolo:	
con meno di 5 fili	L. 1.000
con 5 o più fili	» 1.500
2) Linee telefoniche e telegrafiche:	
a) con sostegni nel suolo	L. 700
b) senza sostegni nel suolo	» 500

Per le tensioni inferiori a 250 Volt e per le linee telefoniche industriali le tariffe di cui sopra sono ridotte del 50%.

Art. 9.

(*Tariffa della tassa per distributori di carburanti*)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza della Regione, è dovuta una tassa unica annuale nelle seguenti misure:

a) per distributori muniti di un serbatoio di capacità non superiore ai 3000 litri: L. 2000;

b) per distributori muniti di un serbatoio di maggiore capacità: tariffa aumentata di L. 400 per ogni mille litri o frazione.

Nella misura della capacità è ammessa la tolleranza del 5%.

Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa è applicata con riferimento alla capacità di un solo serbatoio, che sarà quello minore nel caso che essi siano di differente capacità, ed è aumentata di L. 400 per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro serbatoio.

Per l'occupazione temporanea del suolo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la tassa di cui alla precedente lett. *a*) è ridotta a L. 500, quando il carrello non sia raccordato a serbatoi collocati nel suolo pubblico.

Art. 10.

(*Graduazione della tassa*)

La Regione si riserva di graduare, con successivo provvedimento, la misura della tassa a seconda dell'importanza della località.

A tale effetto gli spazi e le aree indicate nell'art. 2 saranno classificate in categorie, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.

Art. 11.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa*)

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale, con la osservanza delle stesse forme e modalità.

A tale scopo ogni atto di concessione o licenza regionale, o di variazione di esso, sarà trasmesso in copia all'amministrazione provinciale territorialmente competente.

L'importo della tassa regionale deve essere versato a cura degli uffici che ne hanno eseguito la riscossione, al tesoriere regionale, nei modi e nei termini previsti dalle norme, che regolano la riscossione dell'analogo tributo provinciale.

Art. 12.

Per le occupazioni permanenti concesse nel primo semestre dell'anno solare, la tassa decorre dal 1° gennaio ed è dovuta per intero; per quelle concesse nel 2° semestre, decorre dal 1° luglio ed è dovuta per metà.

In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione nel corso dell'anno, il contribuente ha diritto allo sgravio della tassa dal primo giorno del semestre ne di essa a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia di cessazione totale o parziale.

Art. 13.

(*Esazione coattiva - Prescrizione*)

Per l'esazione coattiva della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, nonchè per la prescrizione della azione per la riscossione della stessa e per il rimborso di somme indebitamente pagate, si applicano le disposizioni dello Stato relative all'analogo tributo provinciale.

Art. 14.

(*Ricorsi*)

Avverso l'accertamento e la riscossione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, nonchè per il rimborso di somme indebitamente pagate, ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario, il contribuente può proporre ricorso in via amministrativa al Presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbia avuto comunque piena cognizione ovvero dalla data dell'eseguito pagamento.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, ultimo comma, 16, 17 e 18 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2.

Il ricorso al Presidente della giunta può essere proposto anche contro le risultanze dei ruoli entro sei mesi dall'ultimo giorno della loro pubblicazione, unicamente per l'iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione delle prescritte notificazioni, per duplicazione o per altro errore materiale.

Il Presidente della giunta può in tali casi sospendere la riscossione delle partite controverse, ordinando la rettifica dell'errore o la regolarizzazione della procedura. Tali provvedimenti sono definitivi.

Art. 15.

(*Sanzioni*)

Per le violazioni delle norme relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni della legge statale che disciplina il corrispondente tributo comunale.

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Presidente della giunta regionale con provvedimento motivato e definitivo.

Contro tale provvedimento può essere proposta azione giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione.

Le sanzioni sono riscosse per conto della Regione, e versate al tesoriere regionale, dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni relative all'analogo tributo provinciale.

Art. 16

(*Rinvio*)

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge dello Stato relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza delle Provincie.

Art. 17.

(*Entrata in vigore e durata*)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, secondo comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Essa ha effetto fino al 31 dicembre 1973.

La presente legge regionale è pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 19 gennaio 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1973, n. **6**.

Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede ad eseguire e mantenere a propria cura e spese le opere idrauliche dichiarate di 4ª e 5ª categoria ai sensi del reggio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelle non classificate in base a detta legge.

La Regione è autorizzata a sostituirsi alle amministrazioni provinciali e comunali e ad altri enti negli adempimenti e nelle facoltà di loro competenza previsti dalla predetta legge 25 luglio 1904 n. 523, nei casi in cui non intendano esercitare tali adempimenti e facoltà.

Le opere idrauliche concernono:

1) la sostituzione dell'alveo ed il contenimento dei fiumi, torrenti, grandi colatori ed importanti corsi d'acqua;

2) manufatti di qualsiasi tipo a difesa di abitati contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

Sono escluse le opere ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica ordinaria o ferrata. Dette opere si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quell'Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Art. 2.

Alle spese occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 si provvede, annualmente, con apposito stanziamento negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza.

Limitatamente agli anni 1972 e 1973 la spesa occorrente per le opere di cui al predetto articolo è fissata rispettivamente nel limite di L. 200.000.000 e 500 milioni.

Le somme non impiegate nell'esercizio 1972 saranno utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 3.

La Regione provvede ad eseguire e mantenere a propria cura e spese le opere afferenti ai porti lacuali pubblici, anche se non classificati, ed alle vie navigabili di 3ª e 4ª classe.

La Regione è autorizzata a sostituirsi alle amministrazioni provinciali e comunali e ad altri enti negli adempimenti e nelle facoltà di loro competenza previsti dal regio-decreto 2 aprile 1885, n. 3095, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e regio decreto 14 luglio 1907, n. 542, nonchè dal regolamento approvato con il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, modificato con il regio decreto 12 luglio 1912, n. 974, nei casi in cui non intendano esercitare tali adempimenti e facoltà.

Art. 4.

Alle spese occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 3 si provvede, annualmente, con apposito stanziamento negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza.

Limitatamente agli anni 1972 e 1973 la spesa occorrente per le opere di cui al predetto art. 3 è fissata rispettivamente nel limite di L. 100 e 300 milioni.

Le somme non impiegate nell'esercizio 1972 saranno utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 5.

Il presidente della giunta o l'Assessore ai lavori pubblici ed ai trasporti, se delegato, approva i progetti e gli atti di gestione di tutte le opere e forniture e trasmette alla commissione consiliare competente elenco motivato degli interventi approvati.

Art. 6.

In attesa della emanazione della normativa regionale in materia, i lavori vengono progettati ed eseguiti a cura dei competenti uffici regionali del genio civile.

Art. 7.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità.

Art. 8.

Alla spesa complessiva di L. 300.000.000 a carico del bilancio regionale 1972, prevista dagli articoli 1 e 3 della presente legge, si fa fronte con riduzione per altrettanta somma delle disponibilità residue esistenti sul cap. 170-D « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto nel bilancio di previsione regionale 1972.

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme eventualmente non impiegate nell'esercizio 1972 potranno essere utilizzate nell'esercizio 1973.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 19 gennaio 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1973, n. 7.

Provvidenza per la realizzazione di impianti ed acquisto di aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 4 del 24 gennaio 1973*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione approverà un piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi, su proposta della giunta regionale di intesa con la commissione consiliare competente, entro il 30 giugno 1973.

La presente legge costituisce lo stralcio di detto piano relativamente al programma degli anni 1972 e 1973 per l'utilizzazione dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci di competenza.

Art. 2.

La Regione, per la realizzazione di impianti e per l'acquisto di aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi, concede, a favore di comuni o consorzi fra enti pubblici, contributi annui costanti trentacinquennali nella misura di seguito fissata, in relazione al tipo di opere:

a) per la realizzazione delle discariche controllate, per le quali devono sempre essere osservate precise salvaguardie ambientali, i contributi suddetti saranno concessi nella misura del 3% e, per impegni di particolare onerosità per la salvaguardia di cui sopra, nella misura del 4% della spesa riconosciuta ammissibile;

b) per la realizzazione di impianti di smaltimento e di eventuali depositi intermedi di raccolta dei rifiuti solidi, a servizio di tali impianti, i contributi saranno concessi nella misura massima del 5% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 3.

Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate dagli enti interessati alla giunta regionale, per il tramite degli uffici tecnici periferici della Regione, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

A ciascuna domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa del comprensorio da servire, corredata di tutti i dati che hanno condotto alla sua definizione;

b) documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del consorzio;

c) progetto di massima dell'opera comprendente una relazione illustrativa, una planimetria e un preventivo sommario della spesa occorrente;

d) deliberazione dell'organo competente, divenuta esecutiva ai sensi di legge, contenente i necessari elementi relativi all'approvazione del progetto dell'opera da realizzare, al conseguimento del contributo, nonchè ai mezzi per fronteggiare la spesa.

Art. 4.

Le domande, corredata della prescritta documentazione, vengono sottoposte all'esame di un'apposita commissione, la quale esprime, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, un parere di merito avuto riguardo:

1) alla conformità al programma regionale di smaltimento dei rifiuti solidi;

2) alla estensione dei comprensori relativi agli impianti di smaltimento;

3) alla scelta delle aree e del sistema di smaltimento;

4) al tipo degli impianti proposti ed alla loro ubicazione.

In sede di parere la commissione formula proposte circa l'ammontare delle spese ammissibili ai benefici della presente legge.

La commissione di cui al primo comma del presente articolo è nominata dalla giunta regionale e di essa fanno parte:

l'Assessore regionale ai lavori pubblici e trasporti, che la presiede;

l'Assessore regionale all'ecologia, caccia e pesca;

l'Assessore regionale agli enti locali;

l'Assessore regionale all'urbanistica e al piano territoriale;

l'Assessore regionale alla sanità.

Un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato ai lavori pubblici e trasporti, designato dall'Assessore regionale esercita le funzioni di segretario.

Art. 5.

Il programma degli interventi annuali, con i relativi finanziamenti sarà predisposto dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente

Art. 6.

La giunta regionale comunicherà agli enti interessati, la promessa di contributo.

Entro il termine di 4 mesi dalla promessa di contributo, gli enti interessati devono presentare i progetti esecutivi delle opere unitamente ai provvedimenti definitivi per il finanziamento.

I progetti stessi, previo parere dell'organo consultivo competente di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, vengono approvati dal Presidente della giunta regionale, o dall'Assessore ai lavori pubblici e trasporti,

se delegato, entro tre mesi dalla data della loro presentazione, con apposito decreto con il quale viene concesso il contributo, in rapporto all'ammontare delle somme ritenute ammissibili ai fini del contributo medesimo.

Art. 7.

L'Assessore ai lavori pubblici esercita la vigilanza sulle opere ammesse a contributo, accerta l'avanzamento dei lavori, cura che i medesimi siano condotti a regola d'arte ed in conformità dei progetti approvati e che le contabilità siano tenute secondo le norme vigenti.

Per tutte le opere ammesse a contributo il Presidente della giunta regionale o l'Assessore ai lavori pubblici e ai trasporti, se delegato, nomina i collaudatori ed approva gli atti di collaudo.

Art. 8.

I contributi di cui all'art. 2 sono versati direttamente all'ente interessato od all'istituto mutuante secondo le modalità che sono stabilite nel provvedimento di approvazione del progetto.

Art. 9.

Al finanziamento degli oneri derivanti delle provvidenze previste dall'art. 2 si provvede mediante il prelevamento della somma di L. 250.000.000 dal cap 170/D « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », iscritto al titolo II, sezione VI, rubrica 1ª dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972.

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme non impiegate nell'esercizio 1972 e 1973, potranno essere utilizzate rispettivamente negli anni 1973 e 1974

Le annualità di spesa conseguenti agli impegni assunti, verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali a tutto l'esercizio finanziario 2006.

Art. 10.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 19 gennaio 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1973, n. 8.

Attuazione di iniziative zootecniche nell'esercizio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Attività selettive*)

La Regione, al fine di consentire la realizzazione delle iniziative volte al miglioramento del bestiame della specie bovina e suina, attraverso la esecuzione di controlli funzionali e le attività inerenti alla tenuta dei libri genealogici, attua per l'anno 1972 gli interventi finanziari nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 3.

La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare per l'agricoltura, approva i piani di intervento e determina l'entità del contributo con l'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, della vigente legislazione statale.

Il contributo regionale è concesso con decreto del Presidente della giunta regionale.

Art. 2.

(*Allevamenti zootecnici e relative produzioni*)

La Regione attua interventi volti al miglioramento ed al potenziamento degli allevamenti, alla realizzazione di prove di progenie, alla pratica della fecondazione artificiale, nonchè alla valorizzazione tecnico-economica del materiale selezionato ed alla sua diffusione.

I programmi di intervento, nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 3 e limitatamente all'anno 1972 sono approvati dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare per l'agricoltura.

Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma precedente, la Regione può avvalersi dell'opera di Enti lombardi per il potenziamento zootecnico e la bonifica sanitaria.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, per l'anno 1972 è autorizzata la spesa di L. 700.000.000 al cui finanziamento si provvede mediante prelevamento di altrettanta somma dal cap. 170/d « Fondo per fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso », iscritto al titolo II, sezione VI, rubrica 1ª dello stato di previsione della spesa regionale 1972.

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme eventualmente non impiegate nell'esercizio 1972, potranno essere utilizzate negli esercizi 1973 e 1974.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 19 gennaio 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1973, n. 9.

Concessione di contributi ad enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche e per interventi straordinari relativi ai trasporti pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Interventi ordinari per opere pubbliche degli enti locali

Art. 1.

La Regione concede contributi costanti per 35 anni per la esecuzione di opere pubbliche di enti locali.

In attesa della emanazione della legislazione in materia, la concessione e la erogazione di detti contributi vengono fatte secondo le norme di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, alla legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Art. 2.

I programmi degli interventi con i relativi finanziamenti saranno disposti dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente, sulla scorta delle domande presentate dagli enti locali anche anteriormente alla data del trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia.

Gli enti interessati alla esecuzione della opere di cui agli articoli seguenti, per ottenere il contributo devono presentare domanda alla giunta regionale uniformandosi alla legislazione citata all'art. 1.

Art. 3.

Gli enti interessati, in base alla promessa di contributo, per ottenerne la concessione debbono presentare domanda alla giunta regionale, con allegato il progetto esecutivo e la deliberazione dalla quale risulti come sarà provveduto alla spesa.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della giunta regionale o dell'Assessore ai lavori pubblici e trasporti, se delegato, e sono corrisposti agli istituti mutuanti o agli enti beneficiari, se questi provvedono con mezzi propri, in base a certificato di collaudo delle opere oppure in base a certificato di regolare esecuzione, quando ammesso dalle vigenti disposizioni.

Per maggiori lavori riconosciuti indispensabili per il completamento e la funzionalità delle opere o per maggiori spese conseguenti a gare di appalto autorizzate dall'Assessore ai lavori pubblici e ai trasporti con offerte in aumento, possono essere concessi contributi aggiuntivi a quelli principali.

Per l'esercizio 1972 è autorizzato l'impegno di spesa di lire 1.750.000.000, di cui L. 1.500.000.000 per opere stradali, per la costruzione o il miglioramento di acquedotti, per la costruzione di fognature, impianti di depurazione, mattatoi, cimiteri ed altre opere igieniche, per la costruzione o il completamento degli impianti di illuminazione dei comuni o frazioni, per la costruzione o l'ampliamento delle sedi municipali e per altre opere pubbliche di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e L. 250.000.000 per la costruzione o il completamento di opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera.

Le annualità di spesa conseguenti agli impegni assunti, verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali a tutto l'esercizio finanziario 2006.

I contributi, di cui al presente articolo, possono essere concessi con una maggiorazione nella percentuale necessaria per l'intero ammortamento del mutuo quando ciò sia ritenuto necessario per motivi eccezionali ed in relazione alle possibilità di bilancio degli enti interessati.

Art. 4.

La Regione, ad integrazione dei programmi di cui alle leggi 21 aprile 1962 n. 181 e 9 aprile, n. 167, concede contributi in capitale, per l'esercizio 1972, entro il limite di L. 600.000.000, alle provincie, ai comuni e loro consorzi, che provvedono alla esecuzione delle opere seguenti:

1) sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati;

2) costruzione, sistemazione, ampliamento e completamento delle strade:

a) di allacciamento alla esistente rete stradale e provinciale dei capoluoghi di comuni, di frazioni e di località di rilevante interesse per l'agricoltura, l'industria ed il turismo;

b) che congiungono fra loro capoluoghi di comuni;

c) che allacciano frazioni al capoluogo di comune;

d) intercomunali;

e) provinciali.

I contributi regionali possono essere concessi fino all'80% ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181 e fino al 100%, ai sensi della legge 9 aprile 1971, n. 167, della spesa riconosciuta ammissibile.

Per ottenere la concessione dei contributi suddetti si osservano le modalità di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.

I contributi stessi sono concessi con decreto del Presidente della giunta regionale o dell'Assessore ai lavori pubblici e trasporti, se delegato.

I contributi sono corrisposti in corso di esecuzione fino ai 9/10 dell'ammortamento dei contributi concessi, in base a stati di avanzamento vistati dal competente ufficio tecnico periferico della Regione, ed il saldo è corrisposto sulla base del collaudo disposto dal Presidente della giunta regionale o dello Assessore ai lavori pubblici e trasporti, se delegato, oppure sulla base del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5.

Il Presidente della giunta regionale o l'Assessore ai lavori pubblici e trasporti, se delegato, provvede all'approvazione dei progetti e dispone il collaudo delle opere.

Si osservano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme in vigore per i lavori di conto dello Stato e, in particolare, quelle del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè urgenza ed indifferibilità.

Art. 6.

Al finanziamento degli oneri derivanti dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 si fa fronte mediante riduzione per L. 2.350.000.000 delle disponibilità del cap. 170/D « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto al titolo II, sezione VI, rubrica 1ª del bilancio di previsione regionale 1972.

Titolo II

Interventi straordinari per opere pubbliche degli enti locali in zone depresse e montane

Art. 7.

La Regione predispone, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario per opere di completamento e nuove opere di pubblico interesse nelle località economicamente depresse di pianura e di montagna del territorio regionale.

Gli interventi relativi a dette opere riguardano la viabilità ordinaria, gli acquedotti, le fognature principali e i relativi impianti di depurazione e la sistemazione idrogeologica dei bacini montani.

Agli effetti della presente legge, sono considerate zone depresse: i territori di pianura delimitati ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 e quelli montani dichiarati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1972, n. 1102.

Limitatamente all'anno 1972, la spesa occorrente per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è stabilita in L. 2.745.000.000. Ad essa si fa fronte con la riduzione di lire 1.067.000.000 dalle disponibilità residue del cap. 164 e di lire 1.678.000.000 dalle disponibilità del cap. 170/D dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Il piano straordinario degli interventi sarà predisposto dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.

Per la predisposizione e l'attuazione di tale piano si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Titolo III

Interventi straordinari a favore degli enti locali relativi al trasporto pubblico

Art. 8.

La Regione concede a provincie, comuni, loro consorzi e comunità montane un contributo straordinario sulle spese, sostenute a partire dal 1° aprile 1972, nel quadro della riorganizzazione ai fini del potenziamento e miglioramento dei servizi di trasporto, per:

a) le operazioni di acquisizione di concessioni di autoservizi a carattere extraurbano;

b) la costituzione ed il primo funzionamento dei consorzi tra enti locali per i trasporti pubblici.

Possono essere riconosciute agli effetti del contributo e per un periodo massimo di sei mesi anche le spese sostenute dagli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici di trasporto effettuati in via urgente e precaria, previa disposizone della Regione, al fine di assicurare la continuità del servizio stesso per il conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma del presente articolo.

Il contributo può essere concesso nella misura massima dell'80% dell'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile a contributo dalla Regione.

Il programma di erogazione dei contributi sarà predisposto dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente sulla scorta delle domande presentate.

Le domande dovranno essere corredate dai documenti comprovanti i costi delle operazioni effettuate per l'acquisizione delle concessioni di autoservizi ed i programmi del nuovo servizio o la costituzione ed i fini del consorzio.

Art. 9.

Per l'anno 1972 la spesa occorrente per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo è stabilita in L. 800.000.000. disponibilità residue del cap. 170/D «Fondo per fonteggiare Ad essa si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle disponibilità residue del cap. 170/D «Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio finanziario 1972.

Art. 10.

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni del bilancio 1972 occorrenti per l'applicazione dei precedenti articoli 6, 7 e 9.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 19 gennaio 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 10.

Interventi a favore di inabili, profughi e rimpatriati, appartenenti alle categorie post-belliche, anziani e minori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi regionali in materia di assistenza ospedaliera, sanitaria e farmaceutica, in favore degli appartenenti alle categorie post-belliche (ex combattenti, ex partigiani, ex prigionieri di guerra ed internati militari, ex internati e deportati civili, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per residuati bellici) di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, nonchè in favore dei profughi e rimpatriati, nei limiti di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744 e successive modificazioni, sono delegati ai comuni di residenza degli interessati.

Gli interventi per l'assistenza specialistica e protesica vengono attuati in forma indiretta, col sistema del rimborso.

La giunta regionale rimborsa ai comuni gli importi degli interventi effettuati, entro 30 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni documentate.

Art. 2.

Una quota pari al 20% degli stanziamenti di bilancio per gli interventi a favore delle categorie post-belliche ed in favore di profughi e rimpatriati, è riservata per contributi ad enti ed associazioni che esplicano attività assistenziali nei confronti di dette categorie. La quota stessa viene erogata secondo le procedure di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 luglio 1972, n. 20.

Art. 3.

I ricoveri di minori, anziani, inabili, appartenenti alle categorie assistibili di cui agli articoli precedenti, in istituti educativo-assistenziali, case di riposo od istituti geriatrici, vengono disposti dalla giunta regionale sulle proposte pervenute dai comuni, assunte, ove occorra, informazioni anche tramite i servizi sociali delle Amministrazioni provinciali.

I comuni devono proporre, ove possibile, soluzioni alternative al ricovero, il cui onere verrà assunto a carico diretto della Regione.

I comuni vigilano sull'assistenza fornita dagli istituti ricoveranti.

Le rette di ricovero vengono determinate dalla giunta regionale d'intesa con l'amministrazione degli istituti ricoveranti tenuto conto delle rette deliberate dagli stessi istituti, quando si tratti di enti pubblici, e delle rette praticate nei confronti degli enti locali convenzionati per i ricoveri di spettanza di questi ultimi nel caso in cui si tratti di enti privati.

Art. 4.

I provvedimenti di ricovero ai sensi dell'art. 154 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono delegati al Sindaco territorialmente competente.

Per coloro che hanno il domicilio di soccorso nell'ambito del territorio regionale devono essere possibilmente proposte soluzioni alternative al ricovero.

La determinazione delle rette di ricovero avviene in conformità al IV comma del precedente articolo.

Art. 5.

I ricoveri di minori ed anziani già disposti dallo Stato tramite il Ministero dell'interno ed in atto al 31 marzo 1972, non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, vengono mantenuti con provvedimenti della giunta regionale in via transitoria e sino alla scadenza del periodo in corso.

La giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni territorialmente competenti contributi sulla retta per i nuovi ricoveri nonchè per le eventuali proroghe dei ricoveri in corso, qualora tali enti dimostrino che gli stanziamenti a tale titolo siano completamente esauriti.

La giunta regionale può altresì assegnare ai comuni contributi per interventi alternativi al ricovero, subordinatamente alla condizione di cui al comma precedente.

Art. 6.

A copertura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, l'Amministrazione regionale corrisponde ai comuni un rimborso pari al 5% dell'entità degli interventi effettuati.

Le somme di cui al comma precedente sono liquidate annualmente con decreto del Presidente della giunta regionale su deliberazione della giunta stessa.

Art. 7.

Negli stati di previsione della spesa corrente regionale sono annualmente stanziati i fondi occorrenti per l'attuazione delle provvidenze stabilite dalla presente legge.

Per l'anno 1972 agli oneri a carico del bilancio regionale previsti in L. 285.000.000 si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa al capitolo 91/b/2 per L. 100.000.000, al capitolo 91/c/1 per L. 130.000.000 ed al capitolo 91/e per L. 55.000.000.

Alle spese dell'anno 1972 relative all'esercizio delle funzioni delegate ai comuni, valutate in L. 2.750.000 si provvede mediante corrispondente riduzione delle residue disponibilità del capitolo 90/d.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme stanziate annualmente per le provvidenze stabilite dalla presente legge e non impiegate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 22 gennaio 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. **11.**

Interventi assistenziali straordinari a favore di singoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di una organica disciplina del settore assistenziale, gli interventi straordinari ed urgenti a favore di singoli, già di competenza dei C.P.A.B.P., ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1945, n. 173, nonchè gli interventi per l'assistenza economica a favore delle categorie post-belliche, profughi e rimpatriati, sono delegate alle amministrazioni provinciali.

A tal fine il Consiglio regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, ripartisce fra le amministrazioni provinciali i fondi appositamente stanziati fra le spese correnti del bilancio regionale di competenza e quelli eventualmente non utilizzati dell'esercizio precedente.

Contestualmente alla ripartizione dei fondi tra le amministrazioni provinciali, viene determinata una quota degli stanziamenti di cui al comma precedente che rimane a disposizione della giunta regionale pre interventi eccezionali e straordinari a favore di singoli.

Art. 2.

I fondi di cui al precedente art. 1 vengono utilizzati dalle amministrazioni provinciali per la assistenza economica in favore di singoli che si trovino in particolare stato di necessità e degli appartenenti alle categorie di cui al primo comma dello stesso articolo.

Le richieste motivate degli interventi sono inoltrate alle Amministrazioni provinciali, di norma, dai comuni o dagli enti comunali di assistenza.

I singoli interventi non possono superare il limite massimo di L. 200.000.

Art. 3.

Le amministrazioni provinciali presentano annualmente alla giunta regionale l'elenco nominativo delle erogazioni effettuate, distintamente per interventi a favore di singoli o di profughi, rimpatriati o categorie post-belliche, tenendo a disposizione della giunta stessa la relativa documentazione.

La giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale il rendiconto degli interventi effettuati a favore di singoli dalle amministrazioni provinciali nonchè dalla giunta stessa.

Art. 4.

Per l'esercizio 1972 i fondi di cui all'art. 1 vengono determinati nella misura seguente:

Amministrazione provinciale di:

Bergamo	L.	11.317.000
Brescia	»	12.416.000
Como	»	9.687.000
Cremona	»	5.843.000
Mantova	»	6.311.000
Milano	»	41.482.000
Pavia .	»	7.949.000
Sondrio .	»	4.588.000
Varese .	»	9.407.000

La quota a disposizione della giunta regionale per interventi eccezionali a favore di singoli è determinata in L. 15.000.000.

All'onere complessivo di L. 124.000.000 si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1972, capitolo 90/d «Sussidi a carattere straordinario ed urgente a favore di privati ed enti, già di competenza del C.P.A.B.P. ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1945, n. 173».

Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa corrente del bilancio regionale di competenza.

Art. 5.

L'Amministrazione regionale corrisponde alle Amministrazioni provinciali a copertura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, un compenso forfettario di L. 500.000, maggiorato di una somma pari al 3% dei sussidi erogati.

Le somme di cui al comma precedente sono liquidate annualmente con decreto del Presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa.

Art. 6.

Le spese di cui al precedente articolo fanno carico annualmente agli appositi stanziamenti che verranno iscritti nella parte corrente dei bilanci regionali di competenza, relativi alle spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione ai comuni ed alle provincie in materia di assistenza sociale.

Limitatamente all'anno 1972, all'onere di L. 7.700.000 previsto per le spese di cui al precedente art. 5 si provvede con riduzione per altrettanto importo delle disponibilità residue del capitolo 90/d del bilancio regionale 1972.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio.

Le somme stanziate annualmente per le provvidenze stabilite dalla presente legge e non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43, comma secondo, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 22 gennaio 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. **12.**

Concessione di contributi per l'esecuzione di opere di risanamento ambientale e di opere pubbliche di interesse degli enti locali dipendenti dalla costruzione della superstrada in variante alla strada statale n. 36.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione contribuisce in parte al finanziamento delle opere di risanamento ambientale e delle opere pubbliche in genere che si rendono necessarie per la costruzione della superstrada in variante alla strada statale n. 36 e che sono a carico dei comuni sul cui territorio detta opera verrà realizzata.

Art. 2.

La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, su richiesta dei comuni interessati, concede i contributi di cui all'art. 1 per:

le opere di risanamento ambientale nella misura dell'80% della spesa;

le opere di costruzione e di sistemazione delle strade di collegamento (esclusi gli svincoli), dei ponti e delle altre opere pubbliche di proprietà comunale nella misura del 70% della spesa.

Art. 3.

Il comune interessato deve presentare domanda di concessione del contributo alla giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale ai lavori pubblici e trasporti, allegando il progetto esecutivo e la deliberazione comprovante le modalità della spesa.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della giunta regionale o dell'Assessore, se delegato, e sono corrisposti agli istituti mutuanti in base a certificato di collaudo delle opere o agli enti beneficiari, se questi provvedono con propri mezzi, mediante anticipazioni sulla base di stati di avanzamento.

Il collaudo delle opere è disposto dal Presidente della giunta regionale ovvero dall'Assessore competente su delega del Presidente.

Per l'esercizio 1972 è autorizzato l'impegno di spesa di lire 320.000.000.

Art. 4.

La Regione assume a proprio carico al limite di L. 80.000.000 le spese per la progettazione di massima e quelle dei singoli lotti esecutivi, nonchè per i progetti di ripristino ambientale inerenti gli stessi lotti esecutivi della superstrada sostitutiva dalla strada statale n. 36, stipulando apposite convenzioni con l'ANAS e con liberi professionisti e studi tecnici esperti in materia.

Art. 5.

Le opere di cui alla presente legge sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. La relativa dichiarazione avverrà con le modalità della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al precedente art. 2 e per gli oneri di cui all'art. 4, sono autorizzati impegni di spesa a carico del bilancio regionale al limite di 400.000.000, cui si fa fronte con altrettanta quota delle disponibilità esistenti sul cap. 170/d stanziato nello stato di previsione della spesa regionale 1972 e relativo a « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

I fondi come sopra stanziati potranno essere impegnati entro il termine dell'esercizio 1974.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 22 gennaio 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1973, n. 13.

Bilancio di previsione della regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1973)

(6020)

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1973, n. **14.**

Incentivo alla stagionatura del formaggio « Grana Padano » e « Parmigiano Reggiano » da parte di associazioni di produttori agricoli.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.* 8 *del* 21 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lombardia, nel quadro degli interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e per la difesa dei mercati agricoli, istituisce in bilancio apposito fondo di L. 100.000.000 per il 1972 e di L. 100 milioni per il 1973 per il sostegno, mediante la concessione di contributi a cooperative e consorzi di cooperative, di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore caseario e dirette in particolare a favorire la difesa del mercato attraverso le operazioni di stagionatura e commercializzazione del formaggio « grana padano » e del formaggio « parmigiano reggiano » prodotto in Lombardia.

Art. 2.

Possono chiedere alla Regione la concessione del contributo le cooperative prevalentemente e tradizionalmente produttrici di formaggio « grana padano » e « parmigiano reggiano » ed i loro consorzi che, ai fini di una adeguata difesa di mercato, eseguano operazioni di stagionatura e commercializzazione del formaggio grana.

Il contributo potrà essere concesso alle cooperative ed alle forme associate i cui soci siano imprenditori agricoli.

Art. 3.

Il contributo è fissato nella misura massima di L. 3 al mese per ogni chilogrammo di formaggio sottoposto alla stagionatura e potrà essere erogato quando l'intera partita o la parte prevalente di essa sia stata stagionata per un periodo medio non inferiore a mesi otto nei magazzini della cooperativa o dei consorzi di cooperative oppure in un magazzino generale fiduciario.

Art. 4.

I criteri di massima, le modalità, le procedure e le condizioni per l'assegnazione del contributo sono determinati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare per l'agricoltura, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande di concessione di contributo, corredate dalla prescritta documentazione, dovranno essere prodotte dagli interessati secondo le modalità fissate ai sensi del comma precedente.

Art. 5.

L'Assessorato regionale alla produzione agricola ed alla alimentazione provvede alla istruttoria delle domande sulla base di criteri e delle indicazioni di cui all'articolo precedente.

L'istruttoria deve essere ultimata entro quaranta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Lo stesso Assessorato predispone l'elenco degli aventi titolo al contributo ed un distinto elenco degli organismi associativi le cui domande non sono ritenute suscettibili di accoglimento, per mancanza dei requisiti prescritti, con l'indicazione dei rispettivi motivi.

La giunta regionale sulla base dei risultati dell'istruttoria delibera — sentita la Commissione consiliare dell'agricoltura — l'assegnazione del contributo ed approva il piano di riparto del fondo, tenendo presente che a nessuna cooperativa può essere concesso un contributo superiore a L. 5.000.000.

Nel caso in cui in rapporto alle domande presentate l'entità dei contributi da assegnare in applicazione della presente legge, superi la disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, si provvede, in sede di riparto, ad una riduzione proporzionale dei contributi assegnati.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle iniziative promosse ed attuate nel corso delle annate casearie 1972-1973.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge sono autorizzati impegni di spesa di L. 100 milioni sul bilancio regionale 1972 e L. 100 milioni sul bilancio regionale 1973.

All'onere determinato per l'anno 1972 in L. 100 milioni si provvede con prelevamento di altrettanta somma dal capitolo 118/d « Spese per sostenere la cooperazione agricola e la diffusione degli impianti collettivi », iscritto al titolo I, sezione V, rubrica II dello stato di previsione della spesa regionale 1972.

La dotazione finanziaria di L. 100 milioni per l'anno 1973 verrà iscritta in apposito capitolo dello Stato di previsione della spesa regionale dell'esercizio di competenza.

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme eventualmente non impegnate nell'esercizio 1972 potranno essere utilizzate nell'esercizio 1973.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 febbraio 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1973, n. **15.**

Norma integrativa della legge regionale del 12 febbraio 1973 n. 14 concernente incentivo alla stagionatura del formaggio « grana padano » e « parmigiano reggiano » da parte di associazioni di produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 21 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 6 della legge regionale del 12 febbraio 1973 n. 14 concernente « Incentivo alla stagionatura del formaggio "grana padano" e "parmigiano reggiano" da parte di associazioni di produttori agricoli » è aggiunto il seguente settimo comma:

« La presente disciplina non verrà applicata fino a quando la Comunità economica europea non avrà espresso in merito il proprio parere di conformità e decadrà con l'entrata in vigore di eventuale normativa statale che disciplini analogamente il settore associativo considerato ».

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 febbraio 1973

BASSETTI

(6021)

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1973, n. **16.**

Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia, delle imprese artigiane che ne fanno parte in qualità di soci, del Consorzio regionale tra le cooperative stesse.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 7 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge la regione Lombardia, in conformità al dettato costituzionale ed alle norme del proprio statuto, provvede alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed a stimolare e favorire nel contempo la cooperazione fra le imprese artigiane:

a) concorrendo nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia aventi sede legale in un comune compreso nel territorio della Regione e del fondo del consorzio regionale di cui la Regione promuoverà la costituzione per il ripianamento delle eventuali perdite fra le cooperative stesse;

b) concorrendo nel pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio contratti da imprese artigiane iscritte negli albi provinciali della Regione, di cui all'art. 9, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed assistiti da fidejussione prestata da una delle cooperative artigiane di garanzia di cui alla precedente lettera *a*), alla quale le imprese stesse partecipino in qualità di soci.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è considerata cooperativa artigiana di garanzia ogni cooperativa costituita e funzionante in base allo statuto tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 97 del 23 aprile 1959, che:

a) comprenda un numero di soci non inferiore a 30;

b) presti garanzia totale a quelle operazioni di credito intraprese dai propri soci che non possano altrimenti essere concluse per carenza di garanzia.

Per continuare a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, fatti salvi i rapporti in corso, il numero dei soci della cooperativa deve però risultare non inferiore a 200 alla scadenza del secondo anno dalla data di sua costituzione.

Non si fa luogo alla decadenza dei benefici anche se il numero dei soci risulti inferiore a quello stabilito nel comma precedente, se le quote sociali effettivamente sottoscritte siano almeno 240 alla scadenza del secondo anno dalla data di costituzione della cooperativa.

Nel caso di cooperative costituitesi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge i termini di cui dianzi decorrono dalla predetta data.

Le cooperative costituitesi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge saranno ammesse a fruire dei benefici anche in difetto del requisito di cui al primo comma, lettera *b*), a condizione che entro un anno dalla data stessa provvedano ad adeguare in tale senso le rispettive convenzioni con gli istituti di credito.

Per essere ammesso a fruire dei benefici previsti dalla presente legge il Consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia della regione Lombardia dovrà costituirsi e funzionare in base ad apposito statuto, il cui progetto sarà sottoposto alla preventiva approvazione della giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 3.

Il concorso regionale nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia e del fondo del consorzio regionale fra le cooperative stesse, previsto dalla lettera *a*) dell'art. 1, avviene mediante corresponsione di appositi contributi, entro i limiti di spesa indicati nel successivo articolo 9.

La misura di tali contributi è determinata nel doppio della parte di patrimonio sociale delle singole cooperative di garanzia, costituite e da costituirsi, corrispondente al capitale formato dalle quote effettivamente versate dai soci in data posteriore al 31 marzo 1972 e nel doppio della parte del fondo consortile corrispondente ai contributi pagati da ciascuna delle cooperative artigiane di garanzia consorziate per la formazione ed il reintegro del fondo stesso.

Alle cooperative artigiane di garanzia, costituitesi in data anteriore al 1° aprile 1972, sarà altresì accordato, una volta tanto, un ulteriore contributo pari alla parte di patrimonio sociale corrispondente al capitale formato dalle quote effettivamente versate dai soci a tutto il 31 marzo 1972 e comunque non inferiore a L. 1.500.000.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale, procede, con proprio decreto, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione della presente legge i prestiti di esercizio considerati alla lettera *b*) dell'art. 1 non possono essere superiori a L. 2.500.000, per sorta di capitale.

La durata massima di ciascun prestito non può inoltre superare i 24 mesi dalla data della sua effettiva erogazione.

Art. 6.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi relativi a prestiti d'esercizio previsti alla lettera *b*) dell'art. 1 avviene mediante corresponsione di apposito contributo, entro i limiti di spesa indicati al successivo art. 9.

La misura di tale contributo è determinata nel 3,50 per cento annuo del capitale prestato.

Sono ammessi a contributo i prestiti d'esercizio contratti posteriormente alla data del 31 marzo 1972.

Sono esclusi dal concorso regionale previsto nel presente articolo i prestiti d'esercizio assistiti da altre agevolazioni in conto interessi.

Qualora tuttavia, in base a particolari convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge il prestito d'esercizio fruisca di contributo in conto interessi concesso da altro ente, la misura del contributo regionale, sempre lo stesso, nel limite indicato nel secondo comma, risulti maggiore, è stabilita nella differenza fra i due benefici.

Art. 7.

Il contributo di cui all'articolo precedente è accordato con deliberazione della giunta regionale, a seguito della decisione del consiglio di amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia di prestare la propria fidejussione al prestito d'esercizio a contrarsi dall'impresa artigiana associata.

Il pagamento del contributo è effettuato direttamente allo istituto di credito che ha concesso il prestito d'esercizio con decreto del Presidente della giunta regionale, alle scadenze indicate in apposita convenzione da stipularsi fra Regione, cooperativa di garanzia ed istituto di credito, il cui disciplinare verrà adottato dalla giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Nel caso di prestiti d'esercizio contratti nel periodo intercorrente fra il 1° aprile 1972 e la data di stipulazione della convenzione di cui al secondo comma del presente articolo, se l'impresa artigiana ha già provveduto al versamento totale o parziale degli interessi, il contributo, per la parte di interessi versati, sarà pagato all'impresa stessa.

Art. 8.

Il Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera:

a) le modalità e le procedure per la liquidazione ed il pagamento dei contributi di cui all'art. 3;

b) le modalità e le procedure per la corresponsione del contributo di cui all'art. 6.

Art. 9.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 2.150 milioni, di cui L. 1.500 milioni per contributi biennali sugli interessi previsti al precedente articolo 1, lettera *b*) e L. 650 milioni per contributi in capitale previsti all'art. 1, lettera *a*).

La spesa complessiva è ripartita in ragione di L. 550 milioni, 1.100 milioni e 500 milioni rispettivamente a carico dei bilanci regionali 1972, 1973 e 1974.

Al finanziamento della spesa autorizzata per l'anno 1972, si provvede per L. 250 milioni con prelevamento dal capitolo 164 del bilancio regionale 1972 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni in corso di trasferimento, nonchè agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e per L. 300 milioni con prelevamento dal capitolo 170/D del bilancio stesso « Fondo per fronteggiare agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972, al titolo II, sezione V, rublica 5ª sono istituiti:

il capitolo 170/B/2, categoria X, con la denominazione «Concorso nel pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio contratti da imprese artigiane e assistiti da fidejussione prestata da cooperative artigiane di garanzia 1ª delle due annualità del limite di impegno di L. 250 milioni » e con la dotazione di L. 250 milioni;

il capitolo 170/B/3, categoria X, con la denominazione « Concorso nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia e del fondo del consorzio regionale delle cooperative » e con la dotazione di L. 300 milioni.

Al finanziamento della spesa autorizzata per l'anno 1973, si provvede per L. 750 milioni con prelevamento dal capitolo 1722 del bilancio regionale 1973 «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e per L. 350 milioni con prelevamento dal capitolo 2722 del bilancio stesso « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973, al titolo II, sezione VII, rubrica 3ª, sono istituiti:

il capitolo 2680, categoria X, con la denominazione « Concorso nel pagamento degli interessi relativi a prestiti d'esercizio contratti da imprese artigiane e assistiti da fidejussione prestata da cooperative artigiane di garanzia 2ª ed ultima annualità del primo limite di L. 250 milioni e 1ª delle annualità del secondo limite di impegno di L. 500 milioni » e con la dotazione di L. 750 milioni;

il capitolo 2681, categoria X, con la denominazione « Concorso nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia e del fondo del consorzio regionale delle cooperative » e con la dotazione di L. 350 milioni.

La spesa autorizzata per l'anno 1974 e relativa alla seconda ed ultima annualità del limite di impegno di L. 500 milioni assunto sul capitolo 2680, verrà iscritta al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 e finanziata con i mezzi ordinari del bilancio medesimo.

Le spese autorizzate per gli anni 1972 e 1973 e non impegnate negli esercizi di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 marzo 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1973, n. 17.
Proprietà diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del 7 marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attribuzioni conferite dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni agli organi centrali e periferici del Ministero agricoltura e foreste in materia di concessioni di mutui agevolati per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, sono esercitate, per la regione Lombardia, dalla giunta regionale.

Art. 2.

La Regione, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, ad integrazione delle provvidenze previste dalle leggi dello Stato, interviene con lo stanziamento di un fondo aggiuntivo che sarà utilizzato per il finanziamento di mutui trentennali, al tasso annuo di interesse dell'1 % per l'acquisto di fondi rustici rispondente ai criteri ed alle finalità di cui all'art. 4.

Il contributo regionale è diretto a finanziare mutui, non assistiti da contributi dello Stato, concessi da istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

Art. 3.

Le domande per ottenere la concessione dei benefici di cui alla presente legge dovranno essere indirizzate agli uffici periferici della giunta regionale (ex Ispettorati provinciali agricoli) e saranno istruite unitamente a quelle già acquisite agli atti dei suddetti uffici per effetto della legislazione statale vigente in materia.

Art. 4.

In conformità a quanto disposto nell'ultimo comma dello art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice, deve essere data preferenza secondo l'ordine di priorità qui di seguito stabilito:

1) alle operazioni di acquisto proposte da cooperative agricole ai sensi dell'art. 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817;

2) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e successive modifiche ed integrazioni e comunque a quelle proposte da coltivatori insediati sul fondo, semprechè gli acquirenti siano coltivatori, singoli od associati;

3) alle operazioni di acquisto proposte dal proprietario coltivatore, singolo od associato, di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, aventi titolo al diritto di prelazione o di riscatto previsti dagli articoli 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, con le modalità, condizioni e limiti di cui alle citate norme.

In caso di pluralità di richiedenti la concessione dei benefici di cui alla presente legge sarà determinata dalla giunta regionale su proposta dell'Assessorato all'agricoltura;

4) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestano finalità di ricomposizione fondiaria e siano proposte dai coltivatori diretti singoli od associati;

5) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi dalla Libia.

Art. 5.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono approvati dalla giunta regionale. Il contributo è concesso con decreto del Presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Per gli adempimenti istruttori e per quanto non previsto nella presente legge si richiamano le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 ed alla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

La commissione provinciale di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è integrata da quattro rappresentanti dei produttori agricoli nominati dal Presidente della giunta, su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Art. 7.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge sono autorizzati impegni di spesa al limite di L. 250.000.000 sul bilancio regionale 1972 e lire 250.000.000 sul bilancio regionale 1973.

All'onere determinato per l'anno 1972 in lire 250 milioni si provvede con riduzione per altrettanta somma dello stanziamento del capitolo 170/D dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 «Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» e con l'istituzione al titolo II, sezione V, rubrica 1ª del capitolo 170/A/1, categoria X, con la denominazione «Contributi in annualità sui mutui contratti per la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice 1ª delle 30 annualità del limite di impegno di lire 250 milioni» e con la dotazione di lire 250.000.000.

All'onere determinato per l'anno 1973 in lire 250 milioni ed a quello conseguente alla 2ª annualità del primo limite di impegno fissato per l'anno 1972 si provvede con riduzione per lire 500.000.000 dello stanziamento del capitolo 2722 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973 «Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» e con la istituzione al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª del capitolo 2460, categoria X, con la denominazione «Contributi in annualità sui mutui contratti per la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice 2ª delle 30 annualità del primo limite di impegno di lire 250.000.000 e 1ª delle 30 annualità del secondo limite di impegno di lire 250.000.000 milioni» e con la dotazione di lire 500 milioni.

Gli oneri relativi alle annualità conseguenti ai limiti di impegno di spesa assunti per gli anni 1972 e 1973 verranno iscritti nei corrispondenti capitoli dei bilanci regionali di competenza dal 1974 al 2002 ed al loro finanziamento si provvederà con i mezzi ordinari dei corrispondenti bilanci regionali di competenza.

Le somme non impegnate sui limiti di spesa autorizzati per l'anno 1972 e per l'anno 1973 potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 marzo 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1973, n. 18.

Sviluppo dell'elettrificazione agricola.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 7 marzo 1973*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di incrementare la diffusione della energia elettrica a vantaggio delle aziende agricole, singole od associate, e delle abitazioni dei lavoratori agricoli, concede ed eroga tramite le amministrazioni provinciali, contributi in conto capitale per allacciamenti elettrici e per il potenziamento degli impianti esistenti.

I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato.

Art. 2.

L'importo del contributo, sulla base di preventivi redatti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è determinato in misura non superiore al 50 % della spesa ammissibile e può essere elevato al 60 % per le aziende agricole condotte da coltivatori diretti singoli od associati e per le abitazioni dei lavoratori agricoli.

Nella determinazione dell'importo del contributo viene tenuta presente la spesa comprendente tutte le opere necessarie per gli allacciamenti alle singole utenze.

Art. 3.

Le funzioni amministrative relative alla concessione agli interessati dei contributi di cui all'art. 1 sono esercitate, per delega della Regione, ai sensi dell'art. 69 dello statuto regionale, dalle amministrazioni provinciali.

Art. 4.

Le amministrazioni provinciali trasmetteranno alla giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un piano quadriennale per l'estensione della elettrificazione agricola nella circoscrizione di competenza e provvederanno alla indicazione, in via presuntiva, della somma necessaria per la attuazione del piano stesso, riferito agli esercizi 1973-1976.

La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Agricoltura e sentita la commissione consiliare competente, provvederà al riparto delle somme, iscritte in ciascuno degli esercizi finanziari previsti dalla presente legge, tra le amministrazioni provinciali.

Entro il mese di marzo di ciascun esercizio finanziario, le amministrazioni provinciali trasmetteranno alla giunta regionale, una relazione sull'esercizio delle funzioni delegate ed il rendiconto dei lavori eseguiti dall'ENEL con i fondi posti a disposizione nell'esercizio precedente in ciascuna circoscrizione.

Art. 5.

Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, darà direttive di massima alle provincie, ai fini del necessario indirizzo e coordinamento delle funzioni stesse e per una regolare e coordinata gestione amministrativa e contabile del servizio.

Art. 6.

Qualora le amministrazioni provinciali non adempiano allo espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, si sostituisce nell'adempimento degli atti delegati alle amministrazioni stesse.

Art. 7.

Le spese sostenute dalle provincie per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, sono a totale carico della Regione.

Il relativo importo sarà determinato annualmente dalla giunta regionale, previe intese con le amministrazioni provinciali interessate, con prelevamento dal capitolo di bilancio di cui allo art. 9.

Art. 8.

Per l'utilizzazione dei fondi a carico del bilancio 1972, le attribuzioni di cui alla presente legge sono demandate agli uffici periferici della Regione operanti in agricoltura (Ispettorati agrari provinciali) i quali sono pertanto autorizzati a ricevere ed istruire le relative domande con l'osservanza delle procedure e delle norme vigenti in materia di miglioramenti fondiari.

Al riparto della somma tra gli ispettorati interessati si provvederà con determinazione della giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 9.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1972, la spesa di lire 350 milioni alla cui copertura si provvede con utilizzo di altrettanta somma assegnata alla regione Lombardia con il decreto del Ministero per il bilancio in data 26 luglio 1972, relativo alla ripartizione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 è istituito al titolo II, sezione V, rubrica 1ª, il capitolo 170/a/2, categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale per la diffusione dell'energia elettrica nelle aziende agricole singole ed associate e nelle abitazioni dei lavoratori agricoli » e con la dotazione di lire 350 milioni.

Per l'attuazione degli interventi derivanti dal piano quadriennale di cui al precedente art. 4 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976, alla cui copertura si provvede con altrettanta aliquota dei mezzi finanziari ordinari dei bilanci regionali di competenza, ivi comprese le quote annuali che verranno assegnate sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali 1973-1976 è istituito il titolo II, sezione VII, rubrica 1ª, il capitolo 2461, categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale per la diffusione dell'energia elettrica nelle aziende agricole singole o associate e nelle abitazioni dei lavoratori agricoli: piano quadriennale 1973-1976 ».

Le somme stanziate ed eventualmente non impegnate nello esercizio di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 marzo 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1973, n. 19.

Modifica e integrazione della legge regionale 2 marzo 1973 n. 18 su « Sviluppo dell'elettrificazione agricola ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 7 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il testo dell'art. 9 della legge regionale 2 marzo 1973, n. 18 su « Sviluppo dell'elettrificazione agricola » è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1972, la spesa di lire 350 milioni alla cui copertura si provvede con utilizzo di altrettanta somma assegnata alla regione Lombardia con il decreto del Ministro per il bilancio in data 26 luglio 1972, relativo alla ripartizione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 è istituito al titolo II, sezione V, rubrica 1ª, il capitolo 170/a/2, categoria X, con la denominazione "Contributi in capitale per la diffusione dell'energia elettrica nelle aziende agricole singole ed associate e nelle abitazioni dei lavoratori agricoli" e con la dotazione di lire 350 milioni.

Per l'attuazione degli interventi del piano quadriennale di cui al precedente art. 4 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976, alla cui copertura si provvede con altrettanta aliquota dei mezzi finanziari ordinari dei bilanci regionali di competenza, ivi comprese le quote annuali che verranno assegnate sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Alla spesa autorizzata per l'anno 1973 si provvede mediante riduzione per la somma di lire 400 milioni dello stanziamento del capitolo 2722 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973, "Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali".

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali 1973-1976 è istituito al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª, il capitolo 2461, categoria X, con denominazione "Contributi in capitale per la diffusione dell'energia elettrica nelle aziende agricole singole o associate e nelle abitazioni dei lavoratori agricoli: piano quadriennale 1973-1976".

Le somme stanziate ed eventualmente non impegnate nello esercizio di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ».

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 marzo 1973

BASSETTI

(6022)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.